



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta Regionale

D.G. Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 14 marzo 2011 - n. 2308
Direzione centrale Programmazione integrata - Organismo Pagatore Regionale - Approvazione delle disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della domanda unica 2011 relativa al regime unico di pagamento, altri regimi di aiuto e sostegno specifico di cui al regolamento (CE) 73/2009 2

D.G. Semplificazione e digitalizzazione

Decreto dirigente unità organizzativa 16 marzo 2011 - n. 2427
Approvazione del «Bando "Voucher digitale"» in attuazione della d.g.r. n. IX/884 del 1° dicembre 2010 «Iniziative per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - "Voucher digitale"» 58

Decreto dirigente unità organizzativa 16 marzo 2011 - n. 2429
Approvazione del «Bando di invito a presentare proposte di collaborazione interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici» in attuazione del comma 6 della d.g.r. n. IX/884 del 1° dicembre 2010 «Iniziative per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - "Voucher digitale"». 68

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Presidenza

D.d.u.o. 14 marzo 2011 - n. 2308

Direzione centrale Programmazione integrata - Organismo Pagatore Regionale - Approvazione delle disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della domanda unica 2011 relativa al regime unico di pagamento, altri regimi di aiuto e sostegno specifico di cui al regolamento (CE) 73/2009

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRETTORE O.P.R.

Visti:

- Il Regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Il Regolamento (CE) 885/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

- Il Regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- Il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

- Il Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

- Il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Richiamati:

- Il decreto MiPAAF del 5 agosto 2004 n. 1787 e successive modifiche, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

- Il decreto MiPAAF del 29 luglio 2009 e successive modifiche - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

- Il decreto MiPAAF del 9 dicembre 2009 n. 1868 relativo alle norme per l'attuazione del regime del pagamento unico aziendale;

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Considerato che è necessario

1. avviare la campagna 2011 relativamente alla Domanda Unica di Pagamento di cui Regolamento (CE) 73/2009, secondo i termini previsti dal Regolamento (CE) 1122/2009;

2. fornire ai beneficiari ed ai CAA le indicazioni riguardo alle modalità di presentazione e ai requisiti e condizioni necessari per accedere al Regime Unico di Pagamento, agli Altri Regimi di Aiuto e al Sostegno Specifico di cui al Regolamento (CE) 73/2009;

3. fornire ai beneficiari ed ai CAA indicazioni relative ai controlli e alle modalità di pagamento della Domanda Unica 2011.

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Ritenuto pertanto di avviare la campagna 2011 per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento di cui al Regolamento (CE) 73/2009;

Ritenuto di approvare le «Disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della Domanda Unica 2011 relativa al Regime Unico di Pagamento, agli Altri Regimi di Aiuto e al Sostegno Specifico di cui al Regolamento (CE) 73/2009», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il II° provvedimento organizzativo - anno 2010 - della IX Legislatura - d.g.r. n. 48 del 26 maggio 2010;

Richiamato il decreto del Segretario generale n. 10037 dell'8 ottobre 2010 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale», così come modificato dal successivo d.s.g. n. 1743 del 25 febbraio 2011;

DECRETA

recepisce le premesse

1. di avviare la campagna 2011 per la presentazione della Domanda Unica 2011 di cui al Regolamento (CE) 73/2009;

2. di approvare le «Disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della Domanda Unica 2011 relativa al Regime Unico di Pagamento, agli Altri Regimi di Aiuto e al Sostegno Specifico del Regolamento (CE) 73/2009», di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì:

- sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>);

- presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Il direttore O.P.R.

Antonietta De Costanzo

_____ • _____

ORGANISMO PAGATORE

REGIONE LOMBARDIA

***REGIME UNICO DI PAGAMENTO,
ALTRI REGIMI DI AIUTO E SOSTEGNO SPECIFICO***

REG. (CE) 73/2009

**Disposizioni per la presentazione, i controlli
e il pagamento della Domanda Unica 2011**

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO**
 - 2.1 Modalità e condizioni per la presentazione delle domande
 - 2.2 Competenza territoriale del Fascicolo aziendale
 - 2.3 Termini di presentazione delle domande
 - 2.4 Modifiche della domanda unica
 - 2.5 Revoca delle domande di aiuto
- 3. COMUNICAZIONI**
 - 3.1 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
 - 3.2 Circostanze naturali
 - 3.3 Cessione di aziende
 - 3.4 Inesattezze delle domande
 - 3.5 Errori palesi
- 4. REGIME UNICO DI PAGAMENTO**
 - 4.1 Beneficiari
 - 4.2 Fissazione dei titoli provvisori
 - 4.3 Attivazione dei diritti all'aiuto
 - 4.4 Utilizzazione dei titoli sottoposti a condizioni particolari
 - 4.5 Titoli in deroga
 - 4.6 Diritti all'aiuto non utilizzati
 - 4.7 Trasferimento dei diritti all'aiuto
 - 4.8 Richiesta di accesso alla riserva nazionale
- 5. ALTRI REGIMI DI AIUTO**
 - 5.1 Tipologia degli aiuti
 - 5.2 Aiuto specifico per il riso
 - 5.3 Premio per le colture proteiche
 - 5.4 Pagamento per superficie frutta a guscio
 - 5.5 Pagamento transitorio per le prugne d'Ente destinate alla trasformazione
 - 5.6 Aiuto alle sementi
- 6. SOSTEGNO SPECIFICO**
 - 6.1 Tipologie del sostegno specifico
 - 6.2 Miglioramento della qualità delle carni bovine
 - 6.3 Miglioramento della qualità delle carni ovicaprine
 - 6.4 Miglioramento della qualità dell'olio di oliva
 - 6.5 Miglioramento della qualità del latte
 - 6.6 Miglioramento della qualità del tabacco
 - 6.7 Miglioramento della qualità dello zucchero
 - 6.8 Miglioramento della qualità della Danaee racemosa
 - 6.9 Attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
 - 6.10 Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante
 - 6.11 Demarcazione
- 7. USI PARTICOLARI DELLE SUPERFICI AGRICOLE**
 - 7.1 Foraggiere per il sostegno specifico del miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine
 - 7.2 Foraggi da destinare alla trasformazione
 - 7.3 Superfici a pascolo
 - 7.4 Uso dei terreni per la Produzione di canapa
- 8. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTI**

9. CONDIZIONALITA'**10. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)**

- 10.1 Controlli amministrativi/informatici
- 10.2 Controlli amministrativi/informatici sul sostegno specifico
- 10.3 Controlli in loco
- 10.4 Calcolo dell'esito
- 10.5 Inadempienze intenzionali

11. DISPOSIZIONI GENERALI

- 11.1 Pagamenti
- 11.2 Importi minimi per il pagamento
- 11.3 Modulazione
- 11.4 Cumulo e applicazione delle riduzioni
- 11.5 Recuperi
- 11.6 Sospensioni
- 11.7 Recupero di importi indebitamente percepiti
- 11.8 Sanzioni amministrative
- 11.9 Comunicazioni ai produttori
- 11.10 Ricorsi

12. ALLEGATI

- Allegato A - Modello dichiarativo Vendite dirette
- Allegato B - Dichiarazione di pascolamento
- Allegato C - Quadro Normativo
- Allegato D - Definizioni
- Allegato E - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)
- Allegato F - Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

1. PREMESSA

Il presente documento dispone le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di aiuto istituiti dal Reg. (CE) 73/2009.

Per "pagamento diretto", si intende un pagamento corrisposto direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno di seguito elencati:

- Aiuti disaccoppiati
 - ♦ Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009
- Aiuti accoppiati:
 - ♦ I regimi previsti dal Titolo IV, capitolo 1, del Reg. CE 73/2009:
 - Aiuti alla superficie
 - Aiuto specifico per il riso (sezione 1)
 - Premio per le colture proteiche (sezione 3)
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio (sezione 4)
 - Aiuti alla produzione
 - Aiuto alle sementi (sezione 5)

- Sostegno specifico previsto dal Titolo III , capitolo 5, art. 68 del Reg. CE 73/2009

L'agricoltore, per ricevere un pagamento diretto, deve presentare ogni anno la **Domanda Unica di Pagamento** con la quale è possibile accedere a uno o a tutti i regimi di sostegno.

Sulle superfici dichiarate nella domanda di pagamento, salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui ai successivi paragrafi, l'agricoltore deve esercitare l'attività agricola di cui all'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti, deve rispettare e ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono gli impegni di "condizionalità".

Ai regimi di sostegno sopra richiamati, si applica il Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

2. DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

2.1 Modalità e condizioni per la presentazione delle domande

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo Pagatore della Lombardia, possono presentare la domanda unica di pagamento unicamente per via telematica tramite il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL).

Le domande presentate tramite supporto cartaceo saranno considerate irricevibili.

Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il beneficiario è obbligato a presentare una sola domanda di pagamento di premio unico anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economica).

Per la presentazione delle domande, i produttori devono avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), con apposite convenzioni stipulate tra OPR e i CAA, sono delegati alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e alla compilazione e presentazione della domanda unica di pagamento per conto del produttore.

La compilazione/presentazione della domanda unica e del fascicolo aziendale sono gratuiti in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore regionale tramite la convenzione stipulata con i CAA. Il CAA mette a disposizione del produttore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi resi a titolo gratuito dal CAA e quali quelli a carico dell'impresa agricola.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) eseguono, per conto dell'Organismo pagatore, il controllo di ricevibilità delle domande, forniscono assistenza al produttore per la correzione delle anomalie evidenziate dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), mantengono e custodiscono presso

le proprie strutture operative i documenti cartacei del fascicolo aziendale e del fascicolo di domanda del produttore.

Il produttore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo di domanda.

Il fascicolo di domanda, strutturato per produttore e campagna di riferimento, deve garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi.

All'interno del fascicolo devono essere archiviati tutti i documenti inerenti la domanda, in particolare:

- copia cartacea della domanda sottoscritta dal produttore (nel caso siano state presentate domande di modifica è necessario conservare nel dossier anche la copia della domanda iniziale);
- documenti allegati (es. contratti, fatture, ecc.);
- documentazione comprovante le eventuali cause di forza maggiore;
- documenti comprovanti la risoluzione di eventuali anomalie;
- check list del controllo di ricevibilità sottoscritta dal funzionario del CAA stampabile dal SIARL.

Tutti i documenti presentati unitamente alla domanda devono essere protocollati e archiviati.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento⁽¹⁾. I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli.

2.2 Competenza territoriale del Fascicolo aziendale

L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale, viene definito sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

In deroga a tale principio generale, un'azienda con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi Pagatori, può richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno un'UTE dell'azienda interessata. Essa deve inoltrare apposita richiesta all'Organismo Pagatore competente, a quello prescelto ed all'AGEA Coordinamento. La competenza è attribuita, al termine dell'istruttoria, all'Organismo Pagatore prescelto.

2.3 Termini di presentazione delle domande

La domanda unica 2011 deve essere presentata entro il **16 maggio 2011**. E' ammessa la possibilità di presentazione della domanda fino al **10 giugno 2011** con una riduzione dell'1% del premio spettante al beneficiario per ogni giorno lavorativo di ritardo. In nessun caso saranno prese in considerazione domande presentate oltre il 10 giugno 2011.

Il CAA, tramite l'accesso al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, compila la domanda informatizzata e provvede alla stampa della copia cartacea che il produttore firma in presenza del funzionario del CAA.

L'identità del beneficiario è accertata al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda del produttore.

Sulla copia cartacea il sistema riporta data e numero di domanda univoco e progressivo che costituisce il protocollo e l'avvio del procedimento amministrativo.

2.4 Modifiche della domanda unica

Entro il **31 maggio 2011** è possibile apportare modifiche alla domanda unica tramite la presentazione della domanda di modifica redatta ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/09. E' ammessa la possibilità di presentazione della domanda di modifica fino al **10 giugno 2011** con una riduzione dell'1% del premio spettante al beneficiario per ogni giorno lavorativo di ritardo. In nessun caso saranno prese in considerazione domande presentate oltre il 10 giugno 2011.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima domanda presentata che sostituisce integralmente la domanda iniziale.

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- aggiunta di particelle o aggiunta di titoli all'aiuto;

⁽¹⁾ In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i dossier devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- modifiche riguardo all'uso o al regime di aiuto, in relazione a singole particelle già dichiarate nella domanda iniziale;
- modifiche in relazione alla richiesta di titoli già dichiarati nella domanda iniziale;
- richiesta di accesso alla riserva nazionale.

Nel caso in cui l'Organismo Pagatore abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o che è in previsione un controllo in loco, le modifiche non sono ammissibili con riferimento alle particelle agricole che presentano irregolarità.

2.5 Revoca delle domande di aiuto

Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/09 in qualsiasi momento e comunque entro e non oltre il **30 novembre 2011** sempre che l'Organismo Pagatore non abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco.

Con la domanda di revoca è possibile apportare le seguenti variazioni:

- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti e/o particelle;
- revoca della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- riduzione o variazione del numero di titoli richiesti nella domanda iniziale o nell'ultima domanda attiva;
- revoca parziale o totale ai premi previsti dal sostegno specifico dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009;
- variazioni riguardanti unicamente le superfici con codice utilizzo ammissibili agli interventi "sementi certificate" e "foraggi da destinare alla trasformazione".

Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.

3. COMUNICAZIONI

L'agricoltore che si trova in una delle condizioni sotto descritte può presentare apposita comunicazione all'Organismo Pagatore regionale con le modalità e i tempi previsti.

3.1 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/09, l'agricoltore può presentare all'Organismo Pagatore, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

Le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali, se riconosciute tali dall'Organismo Pagatore Regionale, permettono al produttore di mantenere il diritto al pagamento dell'aiuto.

Le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali che consentono al produttore di mantenere il diritto al premio sono le seguenti:

1. decesso del titolare;
2. incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuni dei componenti l'impresa familiare;
3. calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
4. circostanze eccezionali;
5. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
6. epizootia sul patrimonio zootecnico;
7. furto di animali.

La comunicazione ai sensi dell'art. 75 deve essere presentata **entro 10 giorni** lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e deve essere corredata di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

Il CAA invia all'Organismo Pagatore Regionale copia della documentazione probante, per la relativa valutazione di merito.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 75, viene di seguito riportata:

1. decesso del produttore:
 - certificato di morte
2. incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:
 - certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti correlate alla specifica attività professionale

3. calamità naturali (in alternativa è possibile presentare i seguenti documenti):
 - provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato;
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.);
4. circostanze eccezionali
 - perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato contenente le seguenti informazioni minime:
 - dati dell'azienda: CUAA, ragione Sociale, ubicazione;
 - obiettivo della perizia;
 - descrizione dell'evento eccezionale riportante anche i dati tecnici: es. piovosità, siccità, ecc;
 - elenco delle particelle interessate dall'evento eccezionale: comune, foglio, mappale, sez, superficie catastale;
 - cartografia con l'indicazione delle superfici interessate dall'evento;
 - foto georeferenziata: la foto dovrà inquadrare una tabella da campo riportante i dati catastali della particella e la data del sopralluogo. La data del sopralluogo deve essere compatibile con il verificarsi dell'evento.

Gli atti di cui ai punti 3 e 4 devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dalle cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, indicando le relative particelle catastali.
5. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:
 - provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Comune, ecc.)
6. epizoozia del patrimonio zootecnico:
 - certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia
7. furto di animali:
 - denuncia dell'evento all'autorità competente.

Il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali comporta l'eventuale applicazione di riduzioni ed esclusioni.

3.2 Circostanze naturali

Qualora, per motivi dovuti all'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l'agricoltore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali oggetto della domanda unica di pagamento durante l'intero periodo di detenzione, deve darne comunicazione per iscritto ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1122/09 all'Organismo Pagatore Regionale entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Le circostanze naturali ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1122/09, se riconosciute tali dall'Organismo Pagatore Regionale in base alla documentazione pervenuta, permettono di non applicare le riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 65 e 66 dello stesso Reg. (CE) n. 1122/09.

3.3 Cessione di aziende

Per "cessione di un'azienda" si intende: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità ad un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- entro il **30 novembre 2011**, il cessionario informa l'Organismo Pagatore tramite la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (CE) 1122/09 dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;
- il cessionario presenta la documentazione probante l'acquisizione;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto.

La documentazione probante l'acquisizione dell'azienda viene di seguito riportata:

1. successione effettiva:
 - copia del certificato di morte del de cuius;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria;
o, in alternativa:
 - atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.
2. successione anticipata:
- copia atto di trasferimento;
 - certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.
3. acquisto, affitto, fusione, ecc
- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
 - copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - eventuale copia del nuovo statuto.

La domanda ai sensi dell'art. 82 deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda. Il CAA dopo averne verificato il valore probante archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo richiedente.

3.4 Inesattezze delle domande

Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II, titolo IV del Reg. (CE) 1122/09 non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in torto.

Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II, titolo IV del Reg. (CE) 1122/09 non si applicano alle parti della domanda di pagamento in ordine alle quali l'agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è diventata successivamente alla presentazione, a condizione che l'agricoltore non sia venuto a conoscenza dell'intenzione da parte dell'Organismo Pagatore di effettuare un controllo in loco e che lo stesso non abbia già segnalato all'agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda

Le comunicazioni da parte dell'agricoltore in merito alle inesattezze della domanda avranno come effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale e saranno gestite tramite una apposita domanda autorizzata di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 1122/09.

3.5 Errori palesi

Fatti salvi gli articoli da 11 a 20 del Reg. (CE) 1122/09, ai sensi dell'art. 21 Reg. del (CE) 1122/09 le domande di aiuto che contengono errori palesi possono essere corrette in qualsiasi momento dopo la loro presentazione se l'Organismo Pagatore riconosce, sulla base degli elementi forniti dall'agricoltore la materialità dell'errore.

Le comunicazioni da parte dell'agricoltore in merito agli errori palesi avranno come effetto l'adeguamento della domanda alla situazione richiesta e saranno gestite tramite una apposita domanda autorizzata ai sensi dell'art. 21 Reg. (CE) 1122/09.

4. REGIME UNICO DI PAGAMENTO

Il regime di pagamento unico è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori introdotta dalla riforma della PAC.

4.1 Beneficiari

Possono beneficiare del regime di pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), gli agricoltori che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. detengono diritti all'aiuto (titoli) ottenuti a norma al reg. (CE) 1782/2003 e del reg. (CE) 73/2009;
2. ottengono diritti all'aiuto a norma del reg. (CE) 73/2009:
 1. mediante trasferimento
 2. dalla riserva nazionale
3. ottengono diritti a norma della lettera B dell'allegato IX del reg. (CE) 73/2009 (Agricoltori che hanno beneficiato del regime di estirpazione dei vigneti nella campagna 2009/2010 a cui vengono assegnati diritti all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione;
4. ottengono diritti a norma della lettera A dell'allegato IX del reg. (CE) 73/2009 (Produttori di pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione).

4.2 Fissazione dei titoli provvisori

Gli agricoltori assegnatari di titoli provvisori a seguito:

- dell'integrazione nel regime di pagamento unico dell'aiuto transitorio per i prodotti ortofrutticoli di pere, pesche e prugne d'Ente,
- dell'adesione al regime di estirpazione dei vigneti nella campagna 2009/2010,

devono presentare una domanda di fissazione dei titoli all'Organismo Pagatore, entro la data di presentazione della domanda unica e con le stesse modalità.

Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

4.3 Attivazione dei diritti all'aiuto

Gli agricoltori in possesso dei diritti all'aiuto, per poter ricevere il premio, devono annualmente abbinare il titolo ad un ettaro di superficie ammissibile.

La dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto è fissata a 0,05 ha così come previsto dall'art.3 del DM 9 dicembre 2009.

Ai fini del regime di pagamento unico, le condizioni di ammissibilità sono definite dall'art. 34 lettera a) e b), dall'art.38 del Reg. (CE) 73/2009, dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007 e dal DM 9 dicembre 2009.

Sono ammissibili ai sensi della lettera a) dell'art. 34, del reg. CE 73/09 tutte le superfici agricole dell'azienda, utilizzate per un'attività agricola o, qualora le superfici siano utilizzate anche per attività non agricole utilizzate prevalentemente per attività agricole. Le superfici a pascolo magro o superfici inerbite sottobosco sono ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per il pascolamento dell'erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Le superfici investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) ai sensi dell'art. 2, lett. n) del reg. CE 1120/09, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti nell'elenco previsto all'allegato A del DM 9 dicembre 2009, sono ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. a) del Reg. CE 73/2009 se:

- le specie corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009: pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownie, ontani, olmi, platani, acacia saligna;
- sono coltivate e non naturali,
- il turno di taglio è al massimo di 8 anni.

Le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono compatibili con le misure 221, 223 e 224, se tali misure sono conformi ai requisiti di cui al DM 9 dicembre 2009.

A partire dal 2011 sono ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a frutteti. Tali superfici con particolare riferimento al macrouso *frutta a guscio*, sono ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 **se sono coltivate e non naturali** e se sono destinate alla produzione di frutti e non di legname. Tali destinazioni produttive sono ammissibili solo a condizione che siano rilevati nel GIS come segue:

- Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee) - 655;
- Coltivazioni arboree promiscue (più specie arboree) - 685;
- Coltivazioni arboree specializzate - 651.

Sono inoltre ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a vivaio. Si sottolinea che i vivai forestali sono ammissibili solo se si tratta di vivai commerciali.

Sono ritenute altresì ammissibili le coltivazioni permanenti destinate alla floricoltura per la produzione di fronde fiorite e fronde verdi soltanto se coltivate e non naturali.

Sono ammissibili ai sensi della lettera b) dell'art. 34, del reg. CE 73/09 le superfici che abbiano dato diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2008 e che:

- non rispondono più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3); oppure
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore sono oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure

- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore sono ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Le superfici ammissibili ai sensi della lettera b) potranno essere dichiarate con il codice 682 "SUPERFICI AMMISSIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 34.B DEL REG. (CE) 73/2009".

Non sono ammissibili e sono quindi escluse dalla possibilità di abbinamento dei titoli all'aiuto le superfici destinate a:

- colture forestali;
- usi non agricoli.

I codici utilizzo ammissibili per l'abbinamento dei titoli sono quelli attivati a SIARL al momento della compilazione delle domande.

Fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, le superfici ammissibili per l'abbinamento dei titoli devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda unica (art. 3, paragrafo 2 del DM 9 dicembre 2009, in applicazione dell'articolo 35 del reg. CE 73/09).

La disponibilità delle superfici dichiarate in domanda deve essere dimostrata da idoneo titolo di possesso da allegare al fascicolo aziendale del produttore.

4.4 Utilizzazione dei titoli sottoposti a condizioni particolari

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n.1782/2003 assegnati agli agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero/caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultavano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccedeva i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento delle UBA relative ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute.

Tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nell'anagrafe zootecnica informatizzata (BDN) per quanto riguarda gli allevamenti bovini, bufalini, ovicaprini per i quali il beneficiario dei titoli sottoposti a condizioni particolari è detentore o proprietario.

Per quanto riguarda i titoli speciali soccida, gli agricoltori che intendono richiedere a pagamento tali titoli, devono aver acquisito alla data di presentazione della domanda di pagamento l'assenso del soccidario e valorizzare in domanda il campo "presenza assenso".

4.5 Titoli in deroga

I titoli con deroga saranno assegnati a valere dalla campagna 2010, ai sensi dell'art.65 paragrafo 2 del Reg. (CE) 73/2009. Essi sono assegnati agli agricoltori che abbiano titoli in affitto il primo anno di integrazione dei regimi accoppiati. In questo caso, qualora l'agricoltore non abbia ettari ammissibili sufficienti per dichiarare sia i titoli in affitto che i nuovi titoli derivanti dal nuovo disaccoppiamento, riceverà dei titoli con deroga che possono essere attivati senza dichiarare ettari corrispondenti. Tale deroga è limitata fino al momento in cui l'agricoltore non dichiara sufficienti ettari ammissibili e decade se i titoli sono trasferiti (con eccezione delle successioni).

4.6 Diritti all'aiuto non utilizzati

A partire dal 2009 non esiste più la distinzione tra titoli con vincolo e titoli senza vincolo.

I diritti all'aiuto non attivati a norma dell'art. 34 del Reg. CE 73/2009 per un periodo di due anni sono versati alla riserva nazionale, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Pertanto i diritti all'aiuto non attivati per il biennio 2009-2010 saranno versati nella riserva nazionale nell'anno 2011.

4.7 Trasferimento dei diritti all'aiuto

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. Nel caso di trasferimento senza terra non è più necessario rispettare il preventivo vincolo di utilizzo di almeno l'80% dei propri titoli.

L'affitto è consentito solamente se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Per il 2011, in caso di trasferimento di titoli speciali, questi rimangono tali solo se tutti i titoli speciali sono trasferiti. Dal 2012, i titoli speciali, in caso di trasferimento, rimangono tali solo in caso di successione effettiva o successione anticipata.

I titoli con vincolo da riserva non sono più soggetti ai precedenti obblighi fissati dall'art. 42 del Reg. (CE) n.1782/03.

La cessione dei titoli deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicata, a pena di inopponibilità, agli Organismi Pagatori competenti per territorio, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'AGEA convalida il trasferimento dei titoli, acquisito attraverso il SIAN dagli Organismi Pagatori.

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2011, devono essere oggetto di una richiesta di trasferimento titoli inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento 2011.

I trasferimenti avranno validità solo previo assenso da parte del cedente. Pertanto il CAA, all'atto della presentazione della domanda di trasferimento da parte del cessionario, verifica la presenza dell'assenso al trasferimento e compila i relativi campi della domanda.

4.8 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del reg. (CE) 73/2009, ovvero:

- a) agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
- b) agricoltori di zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con delle forme di pubblico intervento;
- c) agricoltori che si trovano in una situazione particolare (provvedimenti amministrativi, decisioni giudiziarie, acquisto di terreni dati in locazione, ecc.).

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti, intende accedere alla riserva nazionale deve effettuare la richiesta all'interno della domanda unica di pagamento.

Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale per la campagna 2011 saranno specificate con apposito provvedimento dell'Organismo Pagatore.

5. ALTRI REGIMI DI AIUTO

I regimi di aiuto del presente capitolo possono essere corrisposti a qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto.

5.1 Tipologia degli aiuti

Gli altri regimi di aiuto previsti dal Titolo IV, capitolo 1, del Reg. CE 73/2009, si distinguono in aiuti alla superficie e aiuti alla produzione.

Aiuti alla superficie

- Aiuto specifico per il riso (sezione 1)
- Premio per le colture proteiche (sezione 3)
- Pagamento per superficie per la frutta a guscio (sezione 4)
- Pagamenti transitori per i produttori di prugne d'Ente (sezione 8)

Aiuti alla produzione

- Aiuto alle sementi (sezione 5)

L'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, l'aiuto alle sementi e il pagamento per le prugne d'Ente sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per superfici che sono oggetto di un domanda di aiuto per almeno 0,3 ettari.

5.2 Aiuto specifico per il riso

Ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 art. 73, per l'anno 2011 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dall'Organismo Pagatore, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

La semina deve avvenire entro il 30 giugno.

L'aiuto specifico per il risone è fissato pari a 453,00 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, in funzione dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAAF del 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la Superficie Nazionale di Base di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente.

L'elenco delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna 2011, con le relative codifiche, sono quelle attivate a SIARL al momento della compilazione delle domande.

5.3 Premio per le colture proteiche

Ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 art. 79, per l'anno 2011 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche che comprendono:

- i piselli di cui al codice NC071310,
- le favette di cui al codice NC071350,
- i lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Il premio per le colture proteiche ammonta a 55,57 Euro per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dall'Organismo Pagatore, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.648.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

5.4 Pagamento per superficie frutta a guscio

Ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 art. 82, per l'anno 2011 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

È fissata una Superficie Massima Garantita pari a 829.229 ettari suddivisa per ogni Stato membro in SNG che per l'Italia è pari a 130.100 ha. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG per l'importo medio di 120,75 EUR.

In aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art. 86 è possibile concedere un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro.

Sono ammessi a beneficiare del pagamento soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio con estensione minima pari a 0,10 ettari e il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- 125 per le nocciole;
- 50 per le mandorle;
- 50 per le noci comuni;
- 50 per i pistacchi;
- 30 per le carrube.

La superficie minima e le densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

5.5 Pagamento transitorio per le prugne d'Ente destinate alla trasformazione

Il capitolo 1 sezione 8 del Reg. (CE) 73/2009 art. 96 disciplina l'aiuto accoppiato per i prodotti ortofrutticoli.

L'aiuto è concesso unicamente alle seguenti condizioni:

- che l'agricoltore richiedente appartenga ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1182/2007 o ad un Gruppo di Produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento citato;
- che le superfici siano inserite in un contratto concluso fra una Organizzazione o Gruppo di Produttori che **rappresenta l'agricoltore ed un Primo Trasformatore**.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare in domanda l'appartenenza ad una Organizzazione o Gruppo di Produttori di riconosciuti.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla verifica del rispetto dell'impegno a consegnare i quantitativi minimi previsti, determinati sulla base dei certificati di consegna, che riportano per ogni produttore la quantità di prodotto consegnato.

Le quantità minime di prodotto essiccato per le prugne d'Ente da consegnare sono di **1,5 t/ha**.

Fatte salve le cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali, qualora la materia prima consegnata dal singolo produttore sia inferiore alla resa minima prevista, la superficie ammissibile all'aiuto viene determinata applicando un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra la resa ottenuta dal produttore e quella minima prevista.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto o determinano la riduzione delle rese, l'agricoltore deve presentare una comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) 1122/09, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.

5.6 Aiuto alle sementi

Per l'anno 2011, viene concesso l'aiuto di cui all'allegato XIII del reg. CE 73/2009, per la produzione di sementi di base o di sementi certificate di una o più delle specie elencate nello stesso allegato, alle condizioni previste alla sezione 5 del reg. CE 73/2009. Tale aiuto è cumulabile all'aiuto specifico riso ed al premio per le colture proteiche.

Nel caso in cui la superficie per la quale è chiesto l'aiuto alle sementi sia utilizzata anche per il regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi, è detratto l'importo dell'aiuto a titolo di pagamento unico non oltre l'eventuale azzeramento del premio.

Nel caso la produzione di semente sia riferita alle specie di cereali e oleaginose (allegato XIII, punti 1 e 2 reg. (CE) 73/2009), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi devono dichiarare nella domanda unica di pagamento le particelle o porzioni di esse, utilizzate per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie.

Successivamente alla domanda unica il produttore deve presentare ad AGEA o, nel caso del riso, all'Ente Nazionale Risi entro la data stabilita da ulteriori disposizioni impartite dal settore, la seguente documentazione:

1. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione qualora il produttore sia una ditta sementiera che moltiplica direttamente il prodotto ovvero si tratti di un costituente.
2. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi oggetto della richiesta di aiuto. Ciascun quantitativo, relativo

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina.

Gli stabilimenti di sementi e i costitutori devono essere riconosciuti dallo stato membro.

L'aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Per sementi "commercializzate" si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad altra persona.

6. SOSTEGNO SPECIFICO

I regimi di aiuto del presente capitolo possono essere corrisposti a qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto.

6.1 Tipologie del sostegno specifico

Il sostegno specifico previsto dal Titolo III, capitolo 5, art. 68 del Reg. CE 73/2009 e DM 29 luglio 2009 è così articolato:

- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danae racemosa* (art. 9 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (art. 10 DM 29 luglio 2009 in merito alle tecniche di avvicendamento biennale nelle Regioni del sud)
- Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11 DM 29 luglio 2009)

Di seguito vengono esplicitate le condizioni di ammissibilità previste per ogni tipologia di sostegno specifico.

Si precisa che gli importi fissati per le diverse tipologie di sostegno specifico, indicati nel decreto MiPAF del 29 luglio 2009, sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale.

6.2 Miglioramento della qualità delle carni bovine

Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine può essere riconosciuto ai detentori di bovini che rispettano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Vacche nutrici

Il premio per le vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, di cui all'Allegato 1 al DM del 29 luglio 2009, è concesso agli allevatori che le detengono in allevamento per più di 6 mesi (nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno civile della domanda).

Nella domanda unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio per i detentori di vitelli nati da vacche nutrici, dovranno essere indicati i codici allevamento posseduti dal richiedente e per ciascun codice allevamento dovrà essere indicata l'appartenenza ad uno dei libri genealogici razze da carne o ad uno dei registri anagrafici razze a duplice attitudine.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per i capi di cui al comma 1 dell'articolo 3 del DM del 29 luglio 2009 è fissato pari a:

- 150 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici pluripare;
- 200 euro per ogni vitello nato da vacche nutrici primipare;

- 60 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine.

Il sostegno riferito a vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine è concesso a un agricoltore:

- che nell'anno della domanda non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda (tranne il caso in cui la consegna sia effettuata direttamente dall'azienda al consumatore);
- che consegna latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'art. 67 del Reg. (CE) 1234/2007 è inferiore o pari a 120.000 kg.

Il numero di vitelli ammissibili sarà determinato sulla base del numero di vacche nutrici presenti in azienda che non concorrono alla produzione della quota latte.

Qualora nell'allevamento siano presenti capi appartenenti a razze da latte (es. frisona italiana) e a razze a duplice attitudine (es. pezzata rossa), il numero di vitelli ammissibili sarà determinato in modo proporzionale sulla base dei capi desunti dalla BDN nel periodo di interesse e in funzione della quota latte posseduta e della resa media lattiera per capo.

Macellazione

Il premio per i capi bovini (maschi e femmine) macellati nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda è concesso ai detentori di capi bovini a condizione che gli stessi siano di età superiore a dodici mesi ed inferiore a ventiquattro mesi al momento della macellazione, che siano allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sette mesi prima della macellazione, nonché:

- a. allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico;
ovvero,
- b. certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette, per almeno 7 mesi e 1 giorno (data di ingresso + 7 mesi) consecutivi nell'azienda del richiedente.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a:

- 50 euro per i capi di cui alla lettera a);
- 90 euro per i capi di cui alla lettera b).

Nella domanda unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio per i bovini macellati, dovranno essere indicati i codici allevamento posseduti dal beneficiario e per ciascun codice allevamento dovrà essere indicata l'appartenenza a:

- aziende che operano ai sensi del Reg. CE 1760/00;
- aziende che operano ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (IGP) o in conformità ad altri sistemi di qualità riconosciuti dal MiPAAF che rispettano le prescrizioni dell'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Il beneficiario dei premi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del DM del 29 luglio 2009 è il detentore degli animali e pertanto per la validazione del codice allevamento dichiarato in domanda, il CUAA del richiedente dovrà essere corrispondente al CUAA del detentore.

Nei contratti associativi previsti dagli articoli da 2170 a 2181 del Codice Civile (contratti di soccida) il richiedente del premio può essere il soccidante (proprietario dei capi), previo assenso del soccidario (detentore). In tal caso alla domanda deve essere allegato il contratto di soccida e la delega scritta con cui il soccidario autorizza il soccidante a beneficiare del premio.

6.3 Miglioramento della qualità delle carni ovicaprine

Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine può essere concesso agli allevatori di ovicapri che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) acquistano, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico. L'allevatore è tenuto a conservare la documentazione giustificativa relativa alle

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

caratteristiche del montone;

- b) detengono montoni in azienda per almeno 7 mesi, di età inferiore o uguale a 5 anni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ. L'allevatore è tenuto a conservare la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone;
- c) macellano capi ovicaprini certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti;
- d) allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggiera.

Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a:

- 300 euro per i capi di cui alla lettera a);
- 70 euro per i capi di cui alla lettera b);
- 15 euro per i capi di cui alla lettera c);
- 10 euro per i capi di cui alla lettera d).

I pagamenti di cui alle lettere a) e b) sono erogati nel rispetto del rapporto montone/pecore, nel gregge, non inferiore a 1/30.

I capi allevati di cui alla lettera d) dovranno essere capi di sesso femminile che abbiano almeno 12 mesi di età o abbiano partorito almeno una volta.

Nella domanda di unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio di cui all'articolo 4 del DM 29 luglio 2009, dovranno essere indicati i codici allevamento ovini e/o caprini posseduti dal richiedente. Inoltre, nella specifica sezione riguardante il premio per gli ovicaprini macellati, dovrà essere indicato un organismo di certificazione ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (Ente IGP) o un altro sistema di qualità riconosciuto che rispetta le prescrizioni dell'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Per poter usufruire del Sostegno specifico riguardante la tipologia "Capi ovicaprini allevati", devono essere presenti superfici foraggere e capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggiera.

Ogni superficie identificata come foraggiera, utile per la determinazione del coefficiente di densità, nel rispetto della normativa comunitaria sarà sottoposta alla verifica di compatibilità dei codici di eleggibilità delle superfici.

Le foraggere che concorrono al calcolo del coefficiente di densità sono quelle indicate in domanda unica.

Per la determinazione del coefficiente inferiore o uguale a 1 UBA/ha, il calcolo delle UBA tiene conto del numero medio di animali presenti negli allevamenti del beneficiario richiedente il sostegno specifico, secondo la conversione che prevede 0,15 UBA per ogni capo appartenente alla razza ovicaprina.

Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

6.4 Miglioramento della qualità dell'olio di oliva

Possono accedere al pagamento del sostegno i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. CE 510/2006 e i produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del Reg. CE 834/2007 relativo all'agricoltura biologica.

I sistemi di certificazione della qualità, per poter essere ritenuti idonei ai fini della concessione del sostegno specifico in questione, devono rispettare le prescrizioni dell'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per Kg di olio extravergine di oliva certificato. Nella domanda unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva, dovranno essere indicate le superfici interessate dalla coltura, il quantitativo di olio certificato e l'Ente di certificazione. Inoltre nel fascicolo di domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il quantitativo di olio certificato e la relativa certificazione ai sensi dei Regolamenti comunitari di cui sopra.

Il periodo di riferimento annuale, per valutare la produzione ammissibile al sostegno relativamente alla DU 2010, inizia il 1° luglio 2010 e si conclude il 30 giugno del 2011.

6.5 Miglioramento della qualità del latte

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009, e che siano titolari di quota al 1° aprile dell'anno della domanda.

Il periodo di riferimento annuale, per valutare la produzione ammissibile al sostegno va dal 1° gennaio

al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009 prevedono il rispetto dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) ovvero carica batterica totale (CBT) inferiore a 40.000;
- tenore di materia proteica (proteine totali) non inferiore a 3,35%.

I pagamenti relativi al sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte sono concessi per i quantitativi di latte consegnati che rispettano almeno 2 dei parametri qualitativi ed igienico sanitari sopra citati.

Nel caso in cui siano rispettati 2 dei parametri sopra citati, il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) ovvero carica batterica totale (CBT) inferiore a 100.000;
- tenore di materia proteica (proteine totali) non inferiore a 3,2%.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui all'articolo 6 del D.M. 29 luglio 2009 devono essere espressi in:

- ✓ Cellule somatiche: cellule/ml;
- ✓ Tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- ✓ Tenore di materia proteica (proteine totali) percentuale in peso/peso (p/p), qualora il valore dell'analisi sia espresso in peso/volume (p/v) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

Il quantitativo complessivo di latte ammissibile al pagamento supplementare è quello relativo alla sommatoria delle produzioni mensili nei limiti della quota disponibile al 31 marzo dell'anno di presentazione della domanda.

I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di almeno due analisi mensili relative ad ogni parametro qualitativo previsto dal D.M. 29 luglio 2009, eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo. La media deve essere espressa come media geometrica delle analisi relative alla carica batterica ed alle cellule somatiche e come media aritmetica per le proteine, nel periodo di produzione considerato.

Nell'ambito del periodo di produzione sono ammessi due mesi di produzione dichiarata al SIAN per le consegne o autocertificati per le vendite dirette con una sola analisi.

Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, di cui all'Intesa Stato e Regioni n. 103 del 20 marzo 2008, sulle *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione"*. Le analisi dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore (quote latte, pagamento latte qualità, Istituti Zooprofilattici, Regolamento CE n. 853/2004 citato).

Per i produttori ubicati classificati di montagna ai sensi dall'art. 2 del D.M. 31 luglio 2003 o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg., è ammessa una sola analisi al mese.

Per i mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, la determinazione dei quantitativi ammissibili è effettuata senza tenere conto, nel calcolo della media, di tali mesi.

Per contro in presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi, il contributo non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio.

Per i produttori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni sono contemporanee le analisi effettuate per i quantitativi in consegne sono valide anche per i quantitativi in vendite dirette.

Per i produttori che siano titolari di più aziende detentrici di quota, la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate separatamente per ciascuna azienda.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009, in 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo complessivo non superiore comunque alla quota di cui agli articoli 66 e seguenti del regolamento (CE) n.1234/2007, nella disponibilità del produttore nell'anno di pertinenza.

Nella domanda unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio per il miglioramento della qualità del latte, deve essere indicato il codice allevamento bovino di vacche da latte.

Per i produttori che, ai sensi del regime delle quote latte, commercializzano latte vaccino attraverso consegne a primi acquirenti riconosciuti ("consegne"), i dati produttivi devono essere quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti.

Per i produttori che operano in vendita diretta, i dati produttivi sono quelli autodichiarati come latte prodotto mensilmente nel periodo interessato, al netto dell'autoconsumo, secondo il **"Modello dichiarativo Vendite dirette" (vedi Allegato A)**.

I dati produttivi consegnati ai CAA, secondo il modello sopracitato, dovranno essere inseriti nei relativi fascicoli di domanda e trasmessi ad OPR Lombardia.

Per i produttori che operano in consegne, i dati qualitativi relativi alle consegne desumibili dalle dichiarazioni mensili sono resi disponibili direttamente dai laboratori di analisi autorizzati. Per i dati produttivi autodichiarati, qualora i dati qualitativi non siano disponibili presso i laboratori, i produttori dovranno consegnare copia dei certificati di analisi ai CAA che li trasmetterà ad OPR Lombardia.

6.6 Miglioramento della qualità del tabacco

Possono accedere al pagamento dei premi relativi al sostegno specifico i produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04.

I pagamenti sono subordinati al rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'Allegato 2 del DM 29 luglio 2009; tali requisiti devono sussistere al momento della consegna del prodotto presso l'impresa di prima trasformazione.

Al pagamento del sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco possono accedere anche i produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco della varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e varietà Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione. In questo caso i pagamenti sono subordinati al rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 3 del DM 29 luglio 2009. Per il tabacco Kentucky detti pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/Kg.

L'importo massimo unitario del pagamento annuale supplementare non può superare:

- 2 euro/Kg di prodotto consegnato per gruppi varietali 01, 02, 03 e 04;
- 4 euro/Kg di prodotto consegnato per il tabacco varietà Kentucky;
- 2,5 euro/Kg per il tabacco varietà Nostrano del Brenta.

Il sostegno è destinato alle consegne effettuate dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo.

Per ulteriori istruzioni applicative in merito al settore del tabacco si rimanda a specifici provvedimenti di AGEA Coordinamento.

6.7 Miglioramento della qualità dello zucchero

Possono accedere al pagamento dei premi relativi al sostegno specifico i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate e confettate.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia dei cartellini varietali o, in alternativa, copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate. Il quantitativo di semente da utilizzare non dovrà essere inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi).

L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare è fissato a **300 euro per ettaro** per l'anno **2011** ed a 400 euro per ettaro per gli anni successivi.

6.8 Miglioramento della qualità della Danaee racemosa

Possono accedere al pagamento dei premi relativi al sostegno specifico i produttori di Danaee racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto. Il disciplinare di produzione dovrà contenere informazioni inerenti la struttura e tipologia dell'impianto, le tecniche di coltivazione, i trattamenti fitosanitari, la raccolta e presentazione del prodotto (Allegato 4 del DM 29 luglio 2009).

I sistemi di certificazione della qualità, per poter essere ritenuti idonei ai fini della concessione del sostegno specifico in questione, devono rispettare le prescrizioni dell'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Il produttore dovrà indicare nella domanda di pagamento le superfici interessate dalla coltura e il disciplinare di produzione adottato.

L'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare è fissato a **15.000 euro per ettaro** con un massimale di 10.000 euro per produttore.

6.9 Attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

Possono accedere al pagamento dei premi relativi al sostegno specifico gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1698/2005.

I pagamenti vengono erogati agli agricoltori delle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna che attuano nei loro terreni una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini e colture miglioratrici.

Tra le colture miglioratrici da utilizzare in avvicendamento rientra anche il "Maggese vestito", inteso come superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno; sono consentite lavorazioni del terreno non prima del 15 luglio, allo scopo di ottenere la produzione agricola per la annata successiva.

Per la richiesta di questo sostegno specifico l'agricoltore dovrà indicare nella domanda unica di pagamento le superfici interessate dall'avvicendamento.

L'importo massimo unitario dei pagamenti è fissato a **100 euro per ettaro**.

6.10 Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante

Possono accedere al pagamento dei premi relativi al sostegno specifico gli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da:

- avversità atmosferiche sui raccolti;
- epizootie negli allevamenti zootecnici;
- malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali,

che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa del premio a totale carico dell'impresa agricola.

Le avversità atmosferiche, le epizootie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate, sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Il contributo previsto a favore di ogni singolo agricoltore è pari al massimo al 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione, che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributivi stabiliti con il Piano assicurativo annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

I contratti di polizza devono specificare:

- i rischi assicurati;
- le specifiche perdite economiche coperte;
- il premio pagato al netto delle tasse.

Sono ammissibili al contributo i contratti stipulati nell'anno 2011 che coprono, al massimo, la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende per più di un anno la compensazione può essere versata per un solo anno.

L'importo dell'aiuto sarà determinato:

- sulla base dei parametri percentuali da applicare per ciascun Comune, prodotto e tipo di polizza (monorischio, pluririschio, ecc.) stabiliti dall'ISMEA sulla base delle serie storiche, ai sensi della vigente normativa;
- sulla base del minor valore tra il premio assicurativo effettivamente pagato all'impresa di assicurazione e quello definito applicando al valore assicurato i parametri calcolati dall'ISMEA.

L'aiuto erogabile corrisponde al massimo al 65% del premio determinato come sopra. Tale percentuale comprende la quota di cofinanziamento nazionale pari al 25% del contributo finanziario.

6.11 Demarcazione

Per definire le regole di demarcazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.M. 29 luglio 2009, tra le misure del sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 e le misure previste nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) o altre Misure, anche nazionali, si rimanda alla tabella di demarcazione, a cui fare riferimento, contenuta nella comunicazione del MiPAAF n. 5516 del 15 marzo 2010.

Si precisa che la tabella sopracitata individua le possibili sovrapposizioni tra art. 68 e misure del PSR all'interno dell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Qualora la DomandaUnica interessi ambiti territoriali di altre Regioni, la verifica dell'effettiva sovrapposizione tra art. 68 e misure del PSR è demandata alla demarcazione così come approvata dalle altre singole Regioni in merito ai PSR approvati.

7. USI PARTICOLARI DELLE SUPERFICI AGRICOLE

7.1 Foraggiere per il sostegno specifico del miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine

Ai fini dell'ottenimento del premio relativo al sostegno specifico previsto all'art. 4, lettera d) del decreto MiPAF del 29 luglio 2009, che prevede l'allevamento di capi ovi-caprini secondo metodi estensivi, il produttore deve dichiarare le superfici foraggiere per la verifica del rispetto del coefficiente di densità pari o inferiore a 1 UBA per ha di superficie foraggiera.

Ogni superficie identificata come foraggiera, (foraggiere seminabili, prato-pascolo, pascolo con tara, pascolo, ecc.), utile per la determinazione del coefficiente di densità, nel rispetto della normativa comunitaria sarà sottoposta dall'Organismo Pagatore alla verifica di eleggibilità delle superfici.

7.2 Foraggi da destinare alla trasformazione

I produttori di foraggi da destinare alla trasformazione, ai fini dell'aiuto previsto dal Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, devono presentare apposita domanda di coltivazione, riportando le superfici investite a foraggio con i relativi riferimenti catastali nella domanda unica di pagamento.

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare che intendono stipulare nel corso della campagna 2009/2010 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2010 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali.

Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. CE 382/2005 art.4 comma 2). Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli utilizzi.

I produttori di foraggi da destinare alla trasformazione che stipulano contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento unico devono, entro la data utile per la registrazione a SIAN del contratto, presentare una domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009 con l'indicazione delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione.

7.3 Superfici a pascolo

L'art. 3 del Reg. (CE) 1122/09 stabilisce l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Le norme 4.1 della condizionalità "Protezione del pascolo permanente" e 4.6 "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati", prevedono il rispetto della densità di bestiame per ettaro di superficie pascolata che non può essere maggiore di 4 UBA/ha e inferiore a 0,2 UBA/ha.

Le norme di condizionalità applicate in Regione Lombardia, ai sensi della DGR 9/1060 del 22 dicembre 2010, prevedono che, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le superfici situate in Regione Lombardia, dichiarate a pascolo (codici coltura da 380 a 389) siano pascolate. Lo sfalcio alternativo al pascolamento è previsto solamente per le superfici mantenute a prato permanente e a prato-pascolo (codici coltura 360 e 370).

In domanda deve essere indicata una delle seguenti modalità di utilizzazione del pascolo:

1. pascolamento proprio con indicazione del codice allevamento registrato in BDN;
2. pascolamento da parte di terzi con l'indicazione del/dei CUAA dei soggetti che effettuano il pascolamento con animali registrati in BDN;
3. sfalcio, ammesso solo per superfici a pascolo fuori regione se previsto dalle norme sulla condizionalità definite dalla Regione interessata.

A seconda dei casi, il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- il certificato di monticazione e/o demonticazione se dichiara di praticare il pascolamento su terreni localizzati fuori dal territorio della Regione Lombardia;
- le fatture di vendita del foraggio e/o il documento di trasporto del foraggio nel caso in cui l'agricoltore dichiara di praticare lo sfalcio su superfici localizzate fuori dal territorio della Lombardia.

7.4 Uso dei terreni per la Produzione di canapa

La coltivazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono essere utilizzate varietà ammissibili con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2% (art. 39 del Reg. (CE) n. 73/2009);
- si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del Reg. Ce 1120/2009 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 40 Reg. (CE) 1122/09 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo;
- ai fini dell'esecuzione dei controlli, la coltura di canapa deve essere mantenuta in campo fino a **10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura**.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) 1122/09, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 87 del reg. CE 73/2009, nella domanda devono essere indicati:

- i quantitativi di semente utilizzata (kg/ha);
 - **le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.**
- Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere acquisite entro il 30 giugno.

8. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTI

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità tra i diversi regimi di aiuto.

Compatibilità tra regimi di aiuto del titolo III del reg. (CE) 73/2009 ed altri regimi di aiuto

I titoli ordinari (titolo III, cap. 1)

Sono compatibili con:

- il sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 73/2009
- i foraggi da destinare alla trasformazione
- i premi previsti per la frutta in guscio
- l'aiuto transitorio per prugne d'Ente da destinare alla trasformazione

Compatibilità tra regimi di aiuto del titolo IV del reg. (CE) 73/2009 ed altri regimi di aiuto

I regimi di aiuto del titolo IV sono tra loro mutuamente esclusivi, salvo espressa indicazione.

Premio per le colture proteiche

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli ordinari
- il sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009 per attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
- il sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009 - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante

Aiuto specifico per il riso

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli ordinari
- il sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009 - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante

Pagamento per superficie per la frutta in guscio

E' compatibile con

- il sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009 - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante
- i titoli ordinari

Aiuto alle sementi

E' compatibile con:

- i foraggi tra trasformazione
- l'aiuto specifico per il riso
- il premio per le colture proteiche
- i titoli ordinari
- il sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009 per attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
- il sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009 - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

Compatibilità tra il regime unico di pagamento e gli impegni agroambientali ai sensi del reg. (CE) 1698/05

Le superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi del Reg. (CE) 1698/05 sono compatibili con il regime di pagamento unico se le stesse risultano ammissibili all'abbinamento dei titoli ai sensi dell'art. 34 lettera a) del Reg. (CE) 73/2009.

9. CONDIZIONALITA'

Il Regolamento (CE) n. 73/2009, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento conferma, tra l'altro, che il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica ed alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009).

In Regione Lombardia, gli impegni di condizionalità 2011 che i beneficiari richiedenti aiuti diretti sono tenuti a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali sono riportati nella DGR 9/1060 del 22 dicembre 2010.

Il mancato rispetto di tali impegni di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni.. Al momento della sottoscrizione della domanda unica di pagamento il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare (**Allegato E - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria e Allegato F - Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**)

10. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)

Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo presiede la gestione amministrativa delle domande di pagamento unico ed è attuato tramite il Sistema informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) e il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Nell'ambito dei controlli previsti dal SIGC, nel SIARL confluiscono le banche dati di seguito elencate:

- Registro Imprese della Camera di Commercio;
- Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze;
- Catasto Terreni del Ministero delle Finanze;
- Registro Nazionale Titoli;
- Anagrafe Zootecnica del Ministero della Sanità;
- Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale della Regione Lombardia;
- Sistema informativo geografico (GIS).

Il Sistema Informativo Geografico (GIS) è un sistema informativo che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Il G.I.S. utilizzato è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o aerospaziali del territorio regionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non eleggibili e dai controlli in loco effettuati dall'AGEA.

I controlli informatici vengono eseguiti incrociando le superfici utilizzate con la Banca Dati GIS che individua il valore massimo della superficie eleggibile per ogni singola particella catastale. Per l'esecuzione dei controlli di eleggibilità vengono utilizzati i dati del GIS aggiornati sulla base del progetto "refresh".

Il progetto "Refresh" prevede l'aggiornamento dell'uso del suolo di tutto il territorio nazionale, tramite l'approvvigionamento di ortofoto recenti ad altissima risoluzione (0,5 m.) e la fotointerpretazione di tutto il territorio agricolo nazionale nell'arco di tre anni.

Prima di procedere ai pagamenti, l'Organismo Pagatore verifica le condizioni di ammissibilità delle domande

di aiuto così come previsto dall'art. 20 del Reg. (CE) 73/2009.

Il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti sono verificate tramite i seguenti controlli:

1. controlli amministrativi/informatici effettuati sul 100% delle domande di aiuto tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
2. controlli in loco di ammissibilità delle superfici su un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate;
3. controlli in loco di ammissibilità sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine su un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate;
4. controlli in loco di ammissibilità sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine su un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate;
5. controlli in loco di condizionalità su un campione pari ad almeno l'1% delle domande presentate;
6. controlli amministrativi e in loco sugli agricoltori che richiedono un sostegno specifico e che non rientrano nei controlli di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 secondo le modalità indicate agli artt. 29 e 30 del Reg. (CE) 1122/2009;
7. controlli di 2° livello presso i Centri di Assistenza Agricola delegati effettuati su un campione pari ad almeno lo 0,5% delle domande presentate.

Al termine dei controlli, secondo le prescrizioni regolamentari, viene eseguito il calcolo dell'esito, per gruppo coltura (superfici) e sulla base dei dati quantitativi determinati (capi, quantità,). Le irregolarità generate a seguito dei controlli eseguiti possono bloccare totalmente o parzialmente il pagamento della domanda unica.

10.1 Controlli amministrativi/informatici

I controlli amministrativi, di cui all'art. 20 del Reg. (CE) 73/09, consentono di rilevare irregolarità in maniera automatizzata attraverso verifiche incrociate per mezzo di strumenti informatici.

I controlli amministrativi di norma sono eseguiti dall'Organismo Pagatore competente ad eccezione dei controlli effettuati nell'ambito del SIGC eseguito attraverso il SIAN.

Di seguito si riporta la descrizione dei controlli da eseguire sulle domande di pagamento unico 2011 attraverso i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

I controlli riguardano in particolare le verifiche di seguito descritte.

Controlli sui dati contenuti nel SIGC

I controlli amministrativi di seguito illustrati sono attuati conformemente a quanto richiesto dal Reg. Ce 1122/2009, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

L'Organismo Pagatore esegue, attraverso i dati del SIGC, i seguenti controlli:

1. verifica l'esistenza e la congruenza dei dati anagrafici, del dichiarante o del rappresentante legale tramite l'Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze.
2. verifica l'unicità della domanda unica di pagamento tramite l'incrocio dei dati presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
3. verifica ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 254 dell'11/02/2009 della disponibilità delle superfici aziendali tramite l'Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale della Regione Lombardia:
 - a. alla data del 15 maggio 2011 per il regime unico di pagamento;
 - b. alla data di sottoscrizione della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 11 del DM 29 luglio 2009, per le produzioni ottenibili dalle superfici in questa indicate;
4. verifica della consistenza territoriale:
 - a. controllo dell'esistenza e dell'estensione della particella tramite l'incrocio con la banca dati del Catasto;
 - b. verifica della presenza della particella identificata dal punto di vista censuario nella parte grafica del GIS;
 - c. controllo di congruenza della superficie catastale rispetto alla superficie condotta dichiarata;
5. verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica (GIS):
 - a. Individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - b. Individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

6. controllo di sovrapposizione tra le superfici richieste a premio nella DU da più aziende rispetto alla superficie catastale di riferimento;
7. controllo di sovrapposizione tra le superfici richieste a premio nella DU da più aziende rispetto alla superficie ammissibile rilevata a GIS;
8. verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili (I e II pilastro della PAC, Assicurazioni per il raccolto dell'uva da vino - OCM vino/assicurazioni art. 68/assicurazioni nell'ambito dell'OCM ortofrutta).
9. verifica dati zootecnici nella BDN .
 - a. controllo esistenza codice allevamento;
 - b. verifica che i medesimi allevamenti non siano dichiarati in più domande.

Controlli per il pagamento dei titoli all'aiuto basati sulla superficie

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
2. che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2011;
3. che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del reg. CE 73/09;
4. che il richiedente abbia diritti all'aiuto (titoli) basati sulla superficie nel proprio portafoglio titoli, come risultante dal Registro Nazionale Titoli;
5. che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I o per il II pilastro della PAC, ritenuti incompatibili;
6. che il richiedente non abbia invocato il vincolo agroambientale come causa di forza maggiore per spegnere uno o più anni di riferimento e gli impegni della misura agroambientale siano ancora in essere. In questo caso l'importo dei titoli viene rideterminato e il pagamento sarà calcolato sulla base del titolo rideterminato.

Controlli per il pagamento dei titoli sottoposti a condizioni particolari

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. Che il richiedente sia titolare di diritti all'aiuto (titoli) speciali , come risultante dal Registro Nazionale Titoli;
2. Che il vincolo di mantenere il 50% dell'attività agricola del periodo di riferimento, espresso in UBA sia rispettato. Tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nell'anagrafe zootecnica informatizzata (BDN) per quanto riguarda gli allevamenti bovini, bufalini, ovicapri per i quali il beneficiario dei titoli sottoposti a condizioni particolari è detentore o proprietario.

Il periodo di riferimento preso è l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) e il calcolo delle UBA tiene conto di tutti gli animali distinti tra capi macellati e capi in vita secondo lo schema seguente:

 - a. capi macellati di età inferiore a 8 mesi e presenti in azienda almeno 2 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,25);
 - b. capi macellati con età a partire da 8 mesi e presenti in azienda almeno 2 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,7).
 - c. consistenza media di capi con età superiore a 24 mesi o che abbiano partorito (coefficiente conversione in UBA 1);
 - d. consistenza media di capi con età compresa fra i 6 e i 24 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,6);
 - e. consistenza media di capi con età inferiore a 6 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,2);
 - f. consistenza media di ovicapri (coefficiente conversione in UBA 0,15).

Si precisa che il numero di UBA da mantenere corrispondenti al 50% dell'attività agricola nel periodo di riferimento corrisponde alla somma delle UBA di ogni titolo speciale assegnato al beneficiario.

Nel caso in cui le UBA presenti in azienda risultino inferiori alla somma delle UBA collegate ai titoli speciali, il pagamento dei titoli speciali non viene erogato.

In presenza di soccida con assenso del soccidario, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento e la parte eccedente le esigenze del soccidante può essere attribuita al soccidario.

La mancanza dei requisiti elencati al punto 1 e 2 comporta l'esclusione totale dall'aiuto.

Qualora l'Anagrafe bovina segnali l'uso di sostanze illecite nell'allevamento (individuato dal "codice stalla"), tutti i capi dell'allevamento stesso sono esclusi dal calcolo per la verifica del vincolo del 50% per i titoli speciali.

Controlli per il pagamento dei premi per i regimi di aiuto previsti dal Titolo IV del Reg. CE 73/2009

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che le superfici dichiarate per l'aiuto siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
 2. che le superfici dichiarate per l'aiuto siano nella disponibilità dell'agricoltore;
 3. che le superfici dichiarate siano destinate alle varietà ritenute ammissibili;
 4. che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I o per il II pilastro della PAC, ritenuti incompatibili.
- Qualora le superfici coltivate nel corso della campagna superino le Superfici Massime Garantite, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente.
- La mancanza di uno o più dei requisiti sopra riportati comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Verifica rispetto dell'obbligo di pascolamento delle superfici dichiarate a pascolo

L'Organismo Pagatore nell'ambito dei controlli amministrativi verifica l'effettiva utilizzazione delle superfici dichiarate a pascolo tramite i seguenti controlli:

1. *per i terreni localizzati in regione Lombardia*
verifica della presenza della movimentazione degli animali in BDN, o in assenza di dati in BDN tramite l'acquisizione del certificato di monticazione e demonticazione oppure della Dichiarazione di pascolamento (**vedi allegato B**).
La Dichiarazione di pascolamento deve specificare il motivo per il quale non è presente il certificato di monticazione e demonticazione, il periodo e il luogo di pascolamento e la quantità di bestiame effettivamente condotto. Tale dichiarazione è ammessa nel caso di pascolamento di superfici limitrofe alla stalla, o per impossibilità ad acquisire il certificato di monticazione e demonticazione per indisponibilità/impossibilità a rilasciarlo da parte del Servizio Veterinario della ASL competente, ecc.
2. *per i terreni localizzati fuori dalla Regione Lombardia*
 - certificato di monticazione e/o demonticazione;
 - fatture di vendita del foraggio sfalcato;
 - documenti di trasporto del foraggio in caso di autoconsumo.

10.2 Controlli amministrativi/informatici sul sostegno specifico

Il regolamento CE 1122/09 stabilisce, nel considerando n. 89, che "Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili a tali pagamenti. Negli altri casi, gli Stati membri devono prevedere riduzioni ed esclusioni equivalenti per ciascuna misura nell'ambito del sostegno specifico". Tale affermazione viene rafforzata dalle disposizioni contenute negli articoli 29 (Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico) e 69 (Accertamenti relativi al sostegno specifico); le disposizioni relative a tale regime di aiuti sono completate dall'articolo 18 (Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale).

Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(2) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 3 tipologie:

- a) oggetto del sostegno è la vacca nutrice da carne pluripara, ed il sostegno è commisurato a ciascun vitello nato da essa nell'anno civile.
- b) oggetto del sostegno è la vacca nutrice da carne primipara, ed il sostegno è commisurato a ciascun vitello nato da essa nell'anno civile.
- c) oggetto del sostegno è la vacca nutrice a duplice attitudine, ed il sostegno è commisurato a ciascun vitello nato da essa nell'anno civile.

Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Si precisa che ogni vitello oggetto del sostegno può essere riconosciuto una sola volta per anno e per una sola tipologia di premio.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera a), prevede i seguenti controlli:

- appartenenza delle vacche presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici;
- appartenenza dei capi ad almeno una delle razze da carne elencate nell'allegato I al DM 29 luglio 2009;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- che la vacca da cui è nato il vitello sia pluripara;
- che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera b) prevede i seguenti controlli:

- appartenenza dei capi presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici;
- appartenenza dei capi ad almeno una delle razze da carne elencate nell'allegato I al DM 29 luglio 2009;
- che la vacca oggetto del sostegno specifico sia primipara;
- che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera c), prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN e presso il Registro pubblico delle quote latte:

- appartenenza dei capi presenti nell'allevamento ai Registri anagrafici;
- appartenenza dei capi ad almeno una delle razze a duplice attitudine elencate nell'allegato I al DM 29 luglio 2009;
- che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- che nell'anno della domanda l'allevatore non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda (escluse le consegne al consumatore), oppure che la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sia inferiore o pari a 120 000kg;
- che la vacca da cui è nato il vitello non appartenga alla mandria lattiera dell'azienda.

Sostegno per i bovini macellati

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(3) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie alternative:

- a) oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa;
- b) oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente.

Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Si precisa che ogni capo macellato oggetto del sostegno può essere riconosciuto una sola volta per anno e per una sola tipologia di premio.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera a), prevede i seguenti controlli

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto del sostegno specifico:
 - sia stato allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali, nonché a razza o tipogenetico;
 - sia stato macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;
 - sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 7 mesi;
 - sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera b) prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto del sostegno specifico:
 - sia stato certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente;
 - sia stato macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;

- sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 7 mesi;
- sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente il premio sia il soccidante, ai fini del pagamento del premio art. 68 macellazione, il CAA deve acquisire il contratto di soccida e l'assenso del soccidario a beneficiare del premio. Il mancato assenso da parte del soccidario blocca il pagamento del premio art. 68 macellazione al soccidante.

Nel caso un beneficiario abbia richiesto il Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine e contemporaneamente abbia richiesto anche il premio relativo alla misura 214 del PSR (azione H - razze in via di estinzione) per lo stesso codice allevamento, il premio relativo al Sostegno specifico richiesto in Domanda Unica verrà erogato a seconda dei casi indicati nella tabella di demarcazione contenuta nella comunicazione del MiPAAF n. 5516 del 15 marzo 2010 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio. L'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 65 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 63 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui siano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale,
 - utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento,
 - assenza totale di marchiatura dei capi,
- è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Miglioramento della qualità delle carni ovicaprine

Il sostegno, disciplinato all'art. 4 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 4 tipologie:

- a) oggetto del sostegno è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico (art. 4, comma 1 a) del DM 29 luglio 2009).
- b) oggetto del sostegno (art. 4, comma 1 b) del DM 29 luglio 2009) è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, di età inferiore a 5 anni, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell'anno di campagna.
- c) oggetto del sostegno è ciascun ovicaprina macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1 c) del DM 29 luglio 2009). Detti sistemi di qualità devono essere conformi a quanto specificato dall'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1774/2006.
- d) oggetto del sostegno è ciascuna pecora e/o capra allevata nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (art. 4, comma 1 d) del DM 29 luglio 2009).

Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Si precisa che ogni capo ovicaprina oggetto del sostegno può essere riconosciuto una sola volta per anno e per una sola tipologia di premio.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera a) prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) che il montone oggetto del sostegno specifico:

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- sia di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico;
- sia stato acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;

3) che il rapporto montoni/pecore nel gregge sia non inferiore a 1/30.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera b) prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) che il montone oggetto del sostegno specifico:
 - sia di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico;
 - sia detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell'anno di campagna;
 - sia di età inferiore a 5 anni;
 - non sia stato oggetto di una richiesta di aiuto di cui alla precedente lettera a);
- 3) che il rapporto montoni/pecore nel gregge sia non inferiore a 1/30.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera c) prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento; e abbia detenuto il capo fino alla macellazione;
- 2) che il capo ovicapriño oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera d) prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) che il capo ovicapriño oggetto del sostegno specifico sia una femmina della specie ovina o caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- 3) che la superficie foraggera, come definita all'art. 2, lett. k), del Reg. (CE) n. 1120/2009, sia stata specificamente dichiarata nella domanda unica di pagamento;
- 4) che le superfici foraggere di cui al punto 3) dichiarate pascolate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 5) che il carico di bestiame sia pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera, tenuto eventualmente conto di altre specie zootecniche aziendali delle quali è stato dichiarato, nella domanda unica di pagamento, il pascolamento sulle medesime superfici.

Per animale ammissibile si intende l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento del sostegno viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica di Teramo al 31 dicembre dell'anno di campagna, nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli ovicapriñi, lo stesso sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione degli ovicapriñi, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio. L'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 66 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Nel caso in cui siano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Nel caso un beneficiario abbia richiesto il Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine e contemporaneamente abbia richiesto anche il premio relativo alla misura 214 del PSR (azione H - razze in via di estinzione) per lo stesso codice allevamento, il premio relativo al Sostegno specifico richiesto in Domanda Unica verrà erogato a seconda dei casi indicati nella tabella di demarcazione contenuta nella comunicazione del MiPAAF n. 5516 del 15 marzo 2010 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Miglioramento della qualità dell'olio di oliva

I controlli amministrativi verificano la presenza della documentazione comprovante il quantitativo di olio certificato e la relativa certificazione per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 e/o per la certificazione di prodotto biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007.

La verifica di ammissibilità all'aiuto per i conduttori di aziende olivicole prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente sia conduttore di un'azienda con superfici investite ad olivi, riscontrate con i dati presenti nel SIGC;

- 2) che l'azienda sia iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 o ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica;
- 3) che i kg di olio per i quali viene richiesto l'aiuto siano indicati in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione, dalla quale si evidenzia il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda;
- 4) che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione;
- 5) che i kg di olio per i quali si richiede l'aiuto siano riferiti al periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione dall'aiuto.

I kg di olio ammissibili all'aiuto non possono, in nessun caso, essere superiori alle quantità indicate dagli Enti competenti alla certificazione nelle attestazioni da loro rilasciate.

Miglioramento della qualità del latte

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli:

➤ Dal registro pubblico delle quote latte:

- 1) che il richiedente sia possessore di almeno una quota latte al 31 marzo 2011;
- 2) che ciascuna quota latte sia attiva al 1° aprile 2011;
- 3) l'ammontare di ciascuna quota di riferimento attiva;
- 4) che ciascuna quota di riferimento attiva sia superiore/inferiore a 60.000 kg;
- 5) che la quota afferisca ad un produttore ubicato in montagna;
- 6) che sia un produttore che opera:
 - a. nel regime delle consegne;
 - b. nel regime delle vendite dirette;
 - c. in entrambi i regimi;
- 7) se il produttore opera nel regime delle consegne, i dati produttivi corrispondono a quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti;

➤ dalla BDN:

- 8) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;

➤ dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto:

- 9) che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo Pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;
- 10) che le analisi siano state trasmesse all'Organismo Pagatore;
- 11) per i produttori ubicati in montagna o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg, che sia presente almeno una analisi al mese;
- 12) per i produttori diversi da quelli indicati nel precedente punto 11), che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- 13) che, per ciascun mese esaminato, siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle analisi.

L'assenza dei dati di consegna comporta l'esclusione delle analisi dal calcolo delle medie; mentre l'assenza delle analisi comporta l'esclusione dell'intero quantitativo richiesto a premio.
- 14) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
- 15) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
- 16) che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
- 17) che, in caso di verifica con risultato negativo in uno dei precedenti punti 14), 15), 16), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - c. tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.
- 18) che i quantitativi ritenuti ammissibili per ciascuna azienda detentrica di quota siano non superiori alla quota stessa; in caso contrario, il quantitativo ammissibile verrà riparametrato al valore della quota posseduta.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto. Il premio non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio in presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi.

Il quantitativo massimo di latte ammissibile all'aiuto sarà trasmesso da codesto Organismo pagatore all'AGEA per la determinazione dell'importo concedibile ai beneficiari nel rispetto del plafond stanziato. L'AGEA provvederà a comunicare a ciascun Organismo pagatore l'importo unitario dell'aiuto per tonnellata di latte prodotto.

Miglioramento della qualità del tabacco

I controlli amministrativi riguardano la verifica del contratto di coltivazione tra il produttore e l'impresa di prima trasformazione dei gruppi varietali 01, 02, 03, 04, varietà Kentucky, varietà Nostrano del Brenta. I pagamenti sono subordinati al rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'Allegato 2 del D.M. 29 luglio 2009; tali requisiti devono sussistere al momento della consegna del prodotto presso l'impresa di prima trasformazione.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli per ciascuna delle tipologie di aiuto sopra elencate:

- 1) che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa di prima trasformazione;
- 2) che abbia consegnato il tabacco all'impresa di prima trasformazione;
- 3) che il tabacco consegnato abbia rispettato le condizioni di ammissibilità previste dal D.M. 29 luglio 2009 e dalla circolare applicativa dell'OP Agea n. 31 del 2010;
- 4) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Miglioramento della qualità dello zucchero

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente abbia utilizzato un quantitativo di semente non inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi);
- 2) che il richiedente abbia allegato alla domanda copia dei cartellini varietali o, in alternativa, copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

In presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile. In assenza di documentazione comprovante l'utilizzo di semente certificata e confettata, la superficie a premio viene esclusa dalle superfici ammissibili e contribuirà a determinare le penalità conseguenti alla differenza tra dichiarato e accertato.

Qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3 e 58 del Reg. (CE) 1122/2009.

Miglioramento della qualità della *Danaee racemosa*

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente abbia aderito al disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione di produzione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate nelle zone di riferimento del disciplinare di produzione adottato.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n° 1122/2009, qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3, e 58 del regolamento medesimo.

Attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del D.M. 29 luglio 2009;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'allegato 6 del D.M. 29 luglio 2009;
- 4) che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto. Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, qualora in uno degli anni del biennio di avvicendamento la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3, e 58 del regolamento medesimo.

Il mancato rispetto dell'obbligo di rotazione delle colture comporta altresì l'ineleggibilità all'aiuto per l'intero periodo biennale, ed il conseguente recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nella campagna precedente.

Su tutte le particelle con richiesta a premio avvicendamento biennale art. 68 viene eseguito un controllo finalizzato alla verifica che le stesse non siano state richieste a premio avvicendamento nella Misura 214 del PSR in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del D.M. 29 luglio 2009. Per le particelle richieste a premio avvicendamento nella Misura 214 del PSR in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del D.M. 29 luglio 2009, la richiesta di premio avvicendamento biennale art. 68 in Domanda Unica viene considerata ammissibile a seconda dei casi indicati nella tabella di demarcazione contenuta nella comunicazione del MiPAAF n. 5516 del 15 marzo 2010 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli:

- Dalla banca dati delle Assicurazioni Agricole Agevolate costituita nel SIAN a cura e con la responsabilità di AGEA Coordinamento:
 - 1) che l'agricoltore abbia sottoscritto una polizza assicurativa o abbia aderito a polizze assicurative collettive aventi durata annuale;
 - 2) che la polizza copra i rischi contemplati dal piano assicurativo nazionale 2011;
 - 3) che la polizza relativa ai raccolti sia stata stipulata per la copertura di danni su coltivazioni diverse dai vigneti destinati alla produzione di uva da vino;
 - 4) che la polizza relativa al patrimonio zootecnico sia stata stipulata per la copertura di danni sui capi allevati;
- Dal SIGC:
 - 5) che l'agricoltore sia titolare di un fascicolo aziendale;
 - 6) che le superfici e la consistenza zootecnica utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione siano individuate nel fascicolo aziendale (verifica che i settori assicurati siano coerenti con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale).
- Organismi associativi:
 - 7) che sia stata fornita una prova del pagamento del premio, ai sensi dell'art. 18(4) del Reg. (CE) 1122/09;
 - 8) controlli amministrativi a campione presso gli Organismi associativi finalizzati ad accertare la coerenza delle informazioni registrate nella banca dati delle Assicurazioni Agricole Agevolate costituita nel SIAN con i dati della polizza.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

10.3 Controlli in loco

L'art. 26 del reg. CE 1122/09 stabilisce che *"I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità."* Stabilisce, altresì, che *"Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci."* Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo, per il controllo in loco di ammissibilità o per il controllo di condizionalità, la domanda di aiuto viene respinta.

L'OPR si avvale per tale attività, sulla base di apposite convenzioni, di organismi delegati quali:

- AGEA per i controlli di ammissibilità superfici e condizionalità BCAA;
- Amministrazioni Provinciali e ASL per i controlli di ammissibilità zootecnica e condizionalità CGO.

Il campione delle aziende da controllare è selezionato secondo quanto disposto dal Reg. CE 1122/2009, relativo alle modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dal Reg. (CE) 73/2009.

Le domande estratte a controllo per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto, vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Coltura in cui la superficie accertata risulta inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o viene riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

Le modalità di svolgimento dei controlli in loco sono oggetto di appositi documenti tecnici predisposti da AGEA Coordinamento e dall'Organismo Pagatore regionale.

10.4 Calcolo dell'esito

Nei capitoli seguenti sono descritte le regole per il calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di aiuto e per la determinazione dell'esito per gruppo coltura.

A tale proposito si riportano le seguenti definizioni:

«**Superficie misurata**»: la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo;

«**Superficie accertata**»: la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione dell'eventuale tolleranza tecnica e la decurtazione delle tare impostate manualmente;

«**Superficie determinata**»: la superficie attribuita a seguito dei controlli amministrativi nel caso di domanda non a campione o la superficie accertata sottoposta ai controlli amministrativi nel caso di domanda a campione;

«**Superficie ammissibile**»: la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;

«**Superficie sanzionata**»: superficie corrispondente alle sanzioni applicate;

Superficie ammissibile = Superficie determinata - Superficie sanzionata

«**Superficie globale Dichiarata**»: somma delle superfici richieste a pagamento dall'azienda, per tutti i Gruppi di coltura (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati, il tabacco, la barbabietola da zucchero (Titolo IV) e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO");

«**Superficie globale Determinata**»: somma delle superfici determinate per i diversi gruppi di coltura (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO").

Calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di aiuto

La **superficie totale determinata** per ciascun regime di aiuto, viene calcolata sommando le superfici determinate per ciascuna particella ottenute decurtando eventuali anomalie riscontrate sulla particella e applicando la compensazione tra le particelle aziendali interessate dallo stesso regime di aiuto.

Calcolo dell'esito per gruppo di coltura

La fase che segue il calcolo della superficie determinata per ciascun regime di aiuto, è quella che prevede l'aggregazione degli aiuti per gruppi di coltura secondo quanto stabilito dall'art. 56, par. 1 del Reg. (CE) 1122/2009. Pertanto vengono definiti i seguenti gruppi di coltura, al cui fianco vengono descritte i diversi Regimi di aiuto che appartengono a ciascun gruppo di coltura:

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo		Regime di aiuto
GCTit	Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.		Usi del suolo ammissibili all'abbinamento dei titoli	Titolo III, Cap. 3, art. 34 Reg. (CE) 73/09	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
GC.03	Colture proteiche - g.c.	RMT.03	Titolo IV, capitolo 1, Reg. (CE) 73/2009	Sezione 3	PIANTE PROTEICHE
GC.04	Riso - g.c.	RMT.02		Sezione 1	RISONE
GC.05	Frutta a guscio - g.c.	RMT.04 (824)		Sezione 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA
		RMT.04 (823)			FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE
		RMT.04 (825)			FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI
		RMT.04 (827)			FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI
		RMT.04 (821)			FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE
GC.09	Sementi certificate - g.c.	RMT.07		Sezione 5	SEMENTI CERTIFICATE
GC.16	Prugne d'ente da trasformazione g.c.	RMT.35	Titolo IV, capitolo 1, Reg. (CE) 73/2009 (Sezione 8)		PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE
GC.07	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (reg. CE 1786/03) - g.c.	RMT.14	ALTRI	Foraggi da destinare alla trasformazione (reg. CE 1234/07)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
GC.08	Foraggere dichiarate per il calcolo del carico UBA - g.c.	RMT.13		DM 29 luglio 2009 - art. 4, lett. d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)
GC.21	Avvicendamento - g.c.	RMT.40 (RMT.3 colture proteiche)		DM 29 luglio 2009 - art. 10	AVVICENDAMENTO BIENNALE
GC.20	Miglioramento qualità danaee racemosa - g.c.	RMT.39		DM 29 luglio 2009 - art. 9	DANAE RACEMOSA
GC.22	Miglioramento qualità zuccherero - g.c.	RMT.17		DM 29 luglio 2009 - art. 8	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
GC.23	Miglioramento qualità tabacco - g.c.	RMT.19		DM 29 luglio 2009 - art. 7	TABACCO

Il calcolo dell'esito di ciascun gruppo di coltura viene ottenuto secondo la procedura di seguito indicata:

- calcolo della superficie dichiarata per gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici dichiarate nei singoli Regimi di aiuto che fanno parte del gruppo di coltura (per i pascoli magri con tara si dovrà tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- calcolo della superficie determinata per il gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici ammissibili nei singoli Regimi di aiuto che fanno parte del gruppo di coltura;
- confronto tra le due superfici dichiarate e determinate;
- calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra le superfici dichiarate e determinate secondo la seguente formula: $(DICH-DET)/DET*100$;
- applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo RIDUZIONI ED ESCUSIONI.

Riduzioni ed esclusioni

L'art. 58 del Reg. (CE) 1122/2009 prevede l'applicazione di riduzioni ed esclusioni in relazione alla gravità dello scostamento riscontrato tra superficie richiesta e superficie determinata a seguito dei controlli sia amministrativi che oggettivi.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di coltura è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 58 e 60 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture se l'eccedenza constatata è inferiore al 3% o a due ettari.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Tale disposizione si applica sulla somma degli scostamenti rilevati per ciascun gruppo di coltura. Il calcolo sullo scostamento tra la superficie dichiarata e la determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze, previste dal par. 3, comma 2 dell'art. 57 del Reg. (CE) 1122/2009, viene pertanto effettuato a livello di domanda e non di singolo gruppo di coltura.

Quando in relazione a un gruppo di coltura, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 58 par. 1 del Reg. (CE) 1122/2009, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di coltura interessato ai sensi dell'art. 58 par. 2 del Reg. (CE) 1122/2009.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 57 del Reg. (CE) 1122/2009.

Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere detratto nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento il saldo restante viene annullato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0 - 3%] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
In tolleranza	[0 - 3%] e > 2 ha oppure [3 - 20%]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento (anomalia DUG001)

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
	Oltre 50%	l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 (anomalia DUG003). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere detratto nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento il saldo restante viene annullato.

Calcolo dell'esito per le carni bovine

In base all'art. 16, comma 3 del Reg. (CE) 1122/2009, di cui l'Italia ha scelto di avvalersi, gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni richieste non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate all'autorità competente. In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.

Tale procedura consiste in un sistema che consente all'agricoltore di chiedere l'aiuto per tutti gli animali che, nell'anno di presentazione della domanda, sono ammissibili all'aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. L'Organismo Pagatore in questo caso, prende le misure necessarie per assicurare che:

- a. in conformità delle disposizioni applicabili al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei rispettivi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all'agricoltore;
- b. l'agricoltore sia consapevole del fatto che ogni animale che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell'articolo 65 del Reg. (CE) 1122/2009.

Per la determinazione dell'esito a seguito dei controlli amministrativi sono state individuate le modalità di calcolo di seguito riportate:

- i capi riscontrati interessati da irregolarità o incompletezze rilevate nell'ambito dell'Anagrafe bovina rispetto al sistema di Identificazione e registrazione (I&R), sono rapportati alla consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per tutti gli interventi riguardanti premi bovini, le sanzioni previste dagli artt. 63 e seguenti del Reg. (CE) 1122/2009;
- se la segnalazione dell'Anagrafe bovina è relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta, è disposta l'esclusione totale dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia bovina;
- nel caso di eventuali segnalazioni effettuate dall'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti, è disposta la sospensione del procedimento di pagamento dei premi supplementari dell'azienda, fino al definitivo chiarimento dei comportamenti dell'azienda;
- il numero dei capi dell'allevamento in questione dovrà essere sottratto a quello oggetto di verifica per il mantenimento dell'attività agricola (pari almeno al 50% di quella che ha condotto all'assegnazione titoli speciali).

Calcolo dell'esito per le carni ovine e caprine

Per la determinazione dell'esito a seguito dei controlli amministrativi sono state individuate le modalità di calcolo di seguito riportate:

- verifica della corretta registrazione dell'allevamento presso l'Anagrafe Zootecnica (BDN) ai sensi del Reg. (CE) 21/2004; la mancata registrazione dell'allevamento costituisce elemento di esclusione dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia ovicaprina;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- per le aziende sottoposte a controllo in loco, verifica della tenuta del registro di stalla (verifica di un campione di marchi ai sensi del Reg. CE 21/2004). L'assenza del registro o la sua non corretta tenuta sono elementi di esclusione dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia ovicaprina.

Calcolo dell'esito nell'ambito dei diritti all'aiuto (titoli) speciali

Il calcolo dell'esito nell'ambito dei titoli speciali si avvale dei dati rilevati dall'anagrafe zootecnica (BDN), sia per i capi bovini sia per i capi ovicaprini.

Il mancato raggiungimento del livello minimo del 50% dell'attività agricola dell'azienda, espresso in UBA, secondo quanto previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) 73/2009, comporta la non ammissibilità all'aiuto relativamente ai titoli speciali, fatte salve le circostanze eccezionali, debitamente comprovate da documentazione giustificativa e verificate dall'Organismo Pagatore.

10.5 Inadempienze intenzionali

Superfici

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande sottoposte a controlli oggettivi e che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio

Qualora gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 57, derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi dell'art. 60 del Reg. (CE) 1122/2009.

Quando la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella risultante dagli esiti dei controlli è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Capi

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 63 del Reg. (CE) 1122/2009, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente all'art. 65 del Reg. (CE) 1122/2009.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. (CE) 1122/2009 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;
- di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. (CE) 1122/2009 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. (CE) 1122/2009 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. (CE) 1122/2009, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Pagamenti

A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti da tale regolamento sono effettuati tra il 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e il 30 giugno dell'anno civile successivo. Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 20 del Reg. (CE) 73/2009, così come esplicitate al precedente paragrafo 10. "Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)".

In deroga al paragrafo 2 dell'art. 29, del reg. (CE) n. 73/2009, la Commissione può autorizzare il

versamento degli anticipi, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 20 del Reg. (CE) 73/2009.

Se l'importo massimo richiesto è superiore a 154.937,00 Euro il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte dell'Organismo Pagatore del certificato antimafia.

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di unica di pagamento, saranno rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (www.opr.regione.lombardia.it) per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.

11.2 Importi minimi per il pagamento

Per l'anno 2011 non sono corrisposti pagamenti per le domande di aiuto di importo inferiore a 100,00 (cento) euro come disposto dal D.M. del 9 dicembre 2009.

11.3 Modulazione

L'art. 7 del Reg. (CE) 73/2009 stabilisce che tutti gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5.000,00 euro da erogare agli agricoltori per un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012. Tale riduzione è variabile in funzione della soglia di aiuti percepiti, secondo quanto esposto nella seguente tabella:

Soglie 2011 (in Euro)	Riduzione da applicare
1 - 5 000	0
5 000 - 300.000	9%
Oltre 300 000	13%

11.4 Cumulo e applicazione delle riduzioni

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo II del titolo IV del Reg. (CE) 1122/09;
- l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma degli articoli 23 e 24 del Reg. (CE) 1122/09;
- l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 55 del Reg. (CE) 1122/09;
- per i regimi di sostegno per i quali è fissato un massimale a norma dell'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 lo Stato membro somma tra loro gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c).

Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma di cui ai punti degli importi a), b) e c). Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.

Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell'ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo risultante dall'applicazione delle lettere a), b) e c) per il

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

coefficiente calcolato precedentemente.

All'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'importo risultante dall'applicazione della modulazione e la riduzione di cui al punto precedente serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo III del titolo IV del reg. (CE) 1122/09.

11.5 Recuperi

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'Organismo Pagatore, di altri Organismi Pagatori, a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007 e crediti dello Stato ai sensi della Legge n. 33 del 9 aprile 2009.

11.6 Sospensioni

L'Organismo Pagatore Regionale si riserva di sospendere il pagamento qualora:

- vengano riscontrate irregolarità sulla domanda che comportino l'effettuazione di ulteriori verifiche;
- siano segnalati indebiti percepimenti;
- siano pendenti procedimenti penali e/o siano in essere azioni di pignoramenti a carico del produttore.

11.7 Recupero di importi indebitamente percepiti

In conformità a quanto disposto dall'art. 80 del reg. (CE) n. 1122/09, in caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

L'indebito può essere recuperato anche tramite detrazione dai pagamenti da effettuare a favore dell'imprenditore, il quale può, tuttavia, decidere il rimborso senza attendere tale detrazione.

L'obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dall'Organismo Pagatore Regionale se l'errore non poteva ragionevolmente essere individuato dall'agricoltore. Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, l'agricoltore è soggetto al vincolo della restituzione se la richiesta del recupero è stata comunicata entro i dodici mesi dalla data di pagamento dell'aiuto.

11.8 Sanzioni amministrative

Le riduzioni e le esclusioni si applicano fatte salve ulteriori sanzioni in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86.

In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA.

In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni.

In base all'articolo 4 - lettera c - Legge 898/86, l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa e ad emettere l'ingiunzione di pagamento è il presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia o un funzionario da lui delegato.

La procedura che si deve seguire per richiedere l'irrogazione di sanzioni amministrative prevede:

1. la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
2. la compilazione del verbale di accertamento della violazione commessa;
3. la notifica del verbale di accertamento all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni

se residente in Italia, 360 se residente all'estero) che può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;

4. il contestuale invio all'Organismo Pagatore Regionale, del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a Euro 51,65. Per importi indebitamente percepiti superiori a Euro 4.000, oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Nel caso in cui vengano accertate irregolarità per le quali è prevista la comunicazione richiesta dal Reg. (CE) 1848/06, le relative schede vengono trasmesse da OPR al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, autorità competente per la trasmissione alla Commissione Europea degli elenchi di irregolarità.

11.9 Comunicazioni ai produttori

Il sistema informativo di gestione della domanda unica di pagamento rilascia al richiedente una ricevuta che vale da comunicazione formale di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche.

Il numero della domanda, in quanto univoco e progressivo, equivale al numero di protocollo.

L'Organismo Pagatore mette a disposizione del CAA, tramite il SIARL, i dati relativi ai fascicoli, alle domande, alle anomalie e ai pagamenti effettuati in favore dei mandanti comprensivi degli eventuali recuperi eseguiti. La comunicazione può avvenire anche attraverso forme di interscambio dati tra SIARL e sistemi informativi dei CAA.

I CAA assicurano ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il titolo di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni.

Il procedimento amministrativo relativo alla domanda unica si ritiene chiuso al termine dell'attività di controllo eseguita tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo. La comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, che potrà essere anche telematica, avviene con le seguenti modalità:

1. tramite la comunicazione dell'avvenuto pagamento nella misura richiesta, al netto della modulazione;
2. tramite la comunicazione di mancato pagamento per la presenza di anomalie generate dai controlli amministrativi/informatici e in loco.

Qualora, a seguito di anomalie generate successivamente al pagamento, venga modificato l'importo del premio già erogato tramite il calcolo di eventuali recuperi di somme, l'Organismo Pagatore comunica all'interessato le motivazioni ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche.

11.10 Ricorsi

Nei provvedimenti, formalmente notificati ai produttori, di mancato riconoscimento o di riduzione dei benefici richiesti, di volta in volta sarà indicato, ai sensi della legge 241/1990, il giudice al quale il soggetto interessato potrà presentare ricorso.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

12. ALLEGATI**Allegato A**
Modello dichiarativo Vendite dirette**ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA**
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2010_REG. (CE) 73/2009
SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LATTE

Domanda unica di pagamento n. _____

Comunicazione delle informazioni relative alla produzione di latte per il sostegno specifico richiesto.

Il/la sottoscritto/a _____

titolare/ legale rappresentante della azienda _____

CUAA _____

Codice Quota di riferimento _____

DICHIARAdi operare nel regime delle **vendite dirette** e di avere prodotto, al netto dell'autoconsumo, le seguenti quantità mensili di latte crudo di vacca:

Mese di produzione	tonnellate
Gennaio	
Febbraio	
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	

Data _____

Firma _____

Allegato B
Dichiarazione di pascolamento**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'**
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

CUAA _____

Titolare della domanda unica di pagamento n. _____ e conduttore delle superfici identificate come "pascoli" (codici coltura da 380 a 389) nella medesima domanda e abbinate al pagamento dei titoli ordinari aziendali, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera e che l'Amministrazione effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese

DICHIARA:

- ✓ Di essere consapevole che, ai sensi della DGR n. 9/1060 del 22 dicembre 2010, le superfici a pascolo devono essere oggetto di pascolamento con un carico di bestiame, espresso in UBA, compreso tra 0,2 e 4 UBA/ha.
- ✓ Di non disporre del certificato di monticazione e demonticazione (modello 7) per i seguenti motivi (barrare la causa):
 - ☐ Superficie dichiarate a pascolo limitrofe alla stalla per le quali non è previsto il rilascio del certificato di monticazione / demonticazione;
 - ☐ Impossibilità/indisponibilità del Servizio Veterinario dell'ASL di _____ a rilasciare il certificato di monticazione/demonticazione pur in presenza di formale richiesta;
 - ☐ Altro (fornire descrizione della motivazione);
- ✓ Di effettuare il pascolo, indicativamente, nel periodo da ____ a ____ (indicare i mesi) sulle seguenti superfici (indicare comune, sezione censuaria, foglio e mappale):

- ✓ Di condurre al pascolo il seguente bestiame:
 - ☐ Numero ____ bovini di età inferiore a 6 mesi
 - ☐ Numero ____ bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni
 - ☐ Numero ____ bovini di età superiore a 2 anni
 - ☐ Numero ____ ovini
 - ☐ Numero ____ caprini
 - ☐ Numero ____ equini di età superiore a 6 mesi

Il sottoscritt_ , ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia di un valido documento d'identità.

Luogo e data _____

IL/LA DICHIARANTE

Allegato C Quadro Normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (CE) n. 73/2009** del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
- **Regolamento (CE) n. 1120/2009** della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- **Regolamento (CE) n. 1121/2009** della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento
- **Regolamento (CE) n. 1122/2009** della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo
- **Regolamento (CE) n. 1535/2007** della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli
- **Regolamento (CE) n. 1290/2005** del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- **Regolamento (CE) n. 883/2006** della Commissione del 21/06/2006 recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR
- **Regolamento (CE) n. 885/2006** della Commissione del 21/06/2006 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR
- **Regolamento (CE) n. 1481/2006** della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione
- **Regolamento (CE) n. 1848/2006** della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio
- **Regolamento (CE) n. 21/2004** del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
- **Regolamento (CE) n. 1182/2007** del Consiglio, del 26 settembre 2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96
- **Regolamento (CE) n. 1580/2007** della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
- **Regolamento (CE) n. 1234/2007** del Consiglio del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- **Regolamento (CE) n. 605/2005** della Commissione del 19 aprile 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
- **Regolamento (CE) n. 510/2006** Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

- **Regolamento (CE) n. 834/2007** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
- **Regolamento (CE) n. 1760/2000** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
- **Regolamento (CE) n. 318/2006** del Consiglio e successive modifiche, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
- **Regolamento (CE) n. 479/2008** del Consiglio e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
- **Regolamento (CE) n. 555/2008** della Commissione e successive modifiche, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 16
- **Regolamento (UE) n. 146/2010** della Commissione, del 23 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009 (aiuti diretti)

NORMATIVA NAZIONALE

- **D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998)** Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- **D.P.R. 7-4-2000 n. 118, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.** Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- **Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601** recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- **DECRETO MiPAAF 27 Marzo 2008** - Riforma dei Centri di Assistenza Agricola
- **Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003**, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea
- **CIRCOLARE ACIU.2005.765 del 20 dicembre 2005** In merito alla pubblicazione dei dati relativi agli aiuti comunitari erogati
- **DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262** Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244
- **Circolare AGEA ACIU.2008.332 del 3 marzo 2008** - Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione
- **D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005** Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco
- **D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005** Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva
- **D.M. n. 1535 del 22 ottobre 2007** Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico
- **D.lgs. n. 102 del 29/03/2004** e successive modifiche in merito agli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole
- **D.M. del 13 ottobre 2008** relativo ad aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze a copertura di calamità naturali, eventi assimilabili, altre calamità e perdite dovute ad epizootie o fitopatie
- **D.M. 30162 del 22 dicembre 2009** relativo al piano per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sul territorio nazionale per l'anno 2010
- **D.M. 27 novembre 2009** recante " Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti CE n. 834/2007, n. 888/2008 e n. 1235/2008 e successive modificazioni riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici."

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

Fascicolo aziendale:

- **D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503** - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173
- **CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35** - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.
- **Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99** Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Fissazione titoli:

- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00129** Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00181** Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00194** Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida- Informazioni aggiuntive
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00231** Riforma della politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive

Riserva nazionale:

- **DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005 e successive modifiche**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale
- **DECRETO Dirigenziale N.D/137 del 7 aprile 2005** Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 - informazioni aggiuntive - **Contratti di affitto di lunga durata**.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 24** Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005
- **DECRETO n.A/129 del 28 marzo 2007** Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **DECRETO n. 3529 del 31/03/2008** Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **DECRETO MiPAAF del 27 marzo 2009** Condizioni tecniche per l'accesso nel 2009 alla riserva nazionale di cui all'art. 3 del decreto 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2009.882 del 8 giugno 2009** Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche e integrazioni alla circolare Agea ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008
- **DECRETO MiPAAF del 13 maggio 2010** Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2010.542 del 16 luglio 2010** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010

Registro nazionale titoli:

- **Legge 11 novembre 2005 n. 231** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (*GU n. 263 del 11-11-2005*)
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005** Istituzione del Registro Nazionale Titoli
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006** Chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006** Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007** Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005
- **DECRETO MiPAF del 22 marzo 2007** Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma agricola comune
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.236 del 6 aprile 2007** Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005. Trasferimento titoli
- **Legge 6 aprile 2007, n. 46**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007** Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). - Pegno su titoli
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.411 dell'8 giugno 2007** Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). - Pegno su titoli - modifica della circolare Agea n. ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.896 del 30 ottobre 2007** applicazione dell'art. 4ter, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.338 del 4 marzo 2008** Settore tabacco: Titoli all'aiuto - Capitolo 3 - Sezione 1 - paragrafo 2, lettera a) art. 43 del Reg. CE n. 1782/2003.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.874 del 16 maggio 2008** sul trasferimento titoli. Disposizioni specifiche per l'anno 2008
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2009.518 del 01 aprile 2009** sul trasferimento titoli. Termine di presentazione delle domande

Condizionalità:

- **D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009** "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Domanda unica:

- **D.M. del 5 agosto 2004 n. 1787** e successive modifiche, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune
- **D.M. del 29 luglio 2009** e successive modifiche - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009
- **D.M. del 10 novembre 2009** - Disposizioni e condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti
- **D.M. del 9 dicembre 2009 n. 1867** relativo alle modalità di incorporazione nel regime del pagamento unico aziendale degli aiuti fino a oggi erogati ai coltivatori di frumento duro
- **D.M. del 9 dicembre 2009 n. 1868** relativo alle norme per l'attuazione del regime del pagamento unico aziendale

Foraggi essiccati:

- **D.M. del 15 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

Sementi certificate:

- **D.M. del 15 marzo 2005** Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate

Ortofrutta (prugne d'Ente destinate alla trasformazione):

- **D.M. 22 marzo 2007** Ricognizione delle aziende ortofrutticole
- **D.M. n. 2693 del 29/02/2008** Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere , delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione
- **D.M. n. 2556 del 27/02/2008** Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540 concernente "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione" in ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali
- **D.M. n. 1539 del 22/10/2007** Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione

NORMATIVA REGIONALE

- **DGR 7/11103 del 14 febbraio 2003** relativa a "Linee guida per l'anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale"
- **DGR del 18 aprile 2008 n. 7082** sul "Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole"
- **D.M. del 26 settembre 2008 n. 3458** di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del Reg. (CE) n. 885/2006 dell'OPR Lombardia per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e FEASR a partire dall'attuazione dei PSR 2007/2013
- **DGR 9/1060 del 22 dicembre 2010** - Determinazioni in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. (CE) 73/2009
- **DDUO n. 10493 del 27/10/2009** " Linee guida per la valutazione dell'errore palese ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006"

Allegato D
Definizioni

Il Reg. (CE) n. 73/2009 fissa all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca nonché il cotone;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti

Il Regolamento (CE) n. 1120/2009 fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **seminativi:** terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- **pascolo permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(3); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;
- **superfici prative:** i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 le superfici prative includono i pascoli permanenti;
- **vendita:** la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e, in entrambi i casi, per fini non agricoli;
- **affitto:** l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
- **trasferimento, vendita o affitto di diritti all'aiuto con terra:** fatto salvo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o all'affitto, per lo stesso periodo di tempo, di un numero corrispondente di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti dal cedente; il trasferimento di tutti i diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti da un agricoltore, si considera come un trasferimento di diritti all'aiuto con terra;
- **fusione:** la fusione di due o più agricoltori diversi, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- **scissione:**
 - la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno due nuovi agricoltori secondo la stessa definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda originaria; o
 - la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda originaria;
- **unità di produzione:** almeno una superficie, compresa la superficie foraggera, che abbia dato diritto a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
- **superficie foraggera:** la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:
 - i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
 - le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,
 - le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;
- **agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola:** ai fini dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE)n. 73/2009: una persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica;
- **vivai:** i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione(1)
- **bosco ceduo a rotazione rapida:** le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;
- **misure di sostegno specifico:** le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- **altri strumenti comunitari di sostegno:**
 - le misure di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 509/2006(2), (CE) n. 510/2006(3), (CE) n. 834/2007(4), (CE) n. 1234/2007(5), e (CE) n. 3/2008; e
 - le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio(6), incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.

Il Regolamento (CE) n. 1122/2009 fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **parcella agricola:** una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;
- **pascolo permanente:** il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009(1);
- **sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali, di cui

- all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **banca dati informatizzata dei bovini:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
 - **passaporto per gli animali:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
 - **registro:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
 - **elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
 - **codice di identificazione:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;
 - **irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;
 - **domanda unica:** la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;
 - **regimi di aiuto per superficie:** il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;
 - **domanda di aiuto per animale:** una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;
 - **sostegno specifico:** il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - **uso:** l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
 - **regimi di aiuto per i bovini:** i regimi di aiuto di cui all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - **regime di aiuto per gli ovini e i caprini:** il regime di aiuto di cui all'articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - **bovini oggetto di domanda:** i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;
 - **bovini che non sono oggetto di domanda:** i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
 - **animale potenzialmente ammissibile:** un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'anno di domanda in questione;
 - **periodo di detenzione:** periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1121/2009(1):
 - articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
 - articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
 - articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;
 - articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;
 - **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
 - **superficie determinata:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;
 - **animale accertato:** l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
 - **periodo di erogazione del premio:** periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
 - **sistema di informazione geografica (qui di seguito «SIG»):** le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- (CE) n. 73/2009;
- **materiale geografico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
 - **sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate:** un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2) che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato;
 - **organismo pagatore:** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
 - **condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - **campi di condizionalità:** i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;
 - **atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - **norme:** le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - **criterio:** nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
 - **infrazione:** qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;
 - **organismi di controllo specializzati:** le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - **a decorrere dal pagamento:** ai fini degli obblighi di condizionalità stabiliti agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento.

Altre definizioni utili sono:

- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio;
- **S.I.A.R.L** (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia).

Allegato E

Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO)

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
A1	CGO - AMBIENTE	Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS)	Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articolo 3 paragrafi 1,2 lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2,4; articolo 5 lettere a), b) e d)	Rispettare le misure di conservazione generali validi per tutte le ZPS (ad es. valutazione di incidenza per gli interventi che possono avere impatto significativo sulle ZPS, rispetto degli impegni di natura agronomica), nonché quelle specifiche per tipologia di ZPS
A2	CGO - AMBIENTE	Tutte le aziende	Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (articoli 4 e 5)	Per tutte le aziende: assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste. Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.
A3	CGO - AMBIENTE	Aziende che producono e/o utilizzano e/o consentono lo spandimento di fanghi di depurazione	Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (articolo 3)	Rispettare gli obblighi amministrativi ed agronomici previsti Divieto di utilizzare fanghi sui terreni: <ul style="list-style-type: none"> • allagati, soggetti ad esondazioni, acquitrinosi, con falda affiorante, con frane in atto; • con pendii maggiori del 15%; • con pH inferiore a 5; • a pascolo o foraggiere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta; • dove sono coltivati prodotti a contatto con il terreno e da consumarsi crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; • con colture in atto escluse le piante arboree.
A4	CGO - AMBIENTE	Aziende che ricadono in ZVN	Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)	Rispettare: <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi (ad es: presentazione POA/POAS); • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; • divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali)
A5	CGO - AMBIENTE	Aziende con particelle in zona SIC	Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a)	Rispettare: <ul style="list-style-type: none"> • impegni di natura agronomica; • gli obblighi amministrativi quali presentazione della valutazione d'incidenza e/o richiesta di autorizzazione degli interventi realizzati in azienda
A6	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere e aggiornare il registro di stalla; • Identificare correttamente gli animali
A7	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	Atto A7 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articolo 4 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere e aggiornare il registro di stalla; • Identificare correttamente gli animali (marcatura e passaporti).

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
A8	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Atto A8 - Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere e aggiornare il registro di stalla; • Identificare correttamente gli animali
B9	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (articolo 3)	<p><u>Per tutte le aziende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato; • rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • conservare le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari <p><u>Solo per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati T+, T, XN:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino valido); • conservare i moduli di acquisto completi.
B10	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Atto B10 - Direttiva 96/22/CEE, relativa al divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a), b) ed e), 4, 5 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste; • divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.
B11	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19, 20)	<p><u>Rintracciabilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • conservare la documentazione di origine degli alimenti <p><u>Pacchetto igiene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti, • tenere il registro dei trattamenti fitosanitari, ecc <p><u>Per le aziende zootecniche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; • acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; • possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; • rispettare il periodo di sospensione prescritto • obblighi specifici per le aziende che producono latte o uova
B12	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di somministrare alimenti a base di: proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti, prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale • obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE • obbligo di denuncia di decesso degli animali alle autorità competenti
B13	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ruminanti bovini, bufalini, ovini caprini e suini	Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> • obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da afte epizootica
B14	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali tra cui la malattia vescicolare dei suini (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da:</u> peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovicaprini, stomatite vescicolare, peste suina africana, dermatite nodulare contagiosa, febbre della rift valley

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
B15	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> • obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu)
C16	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini	Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	<u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs. 533/92 riguardo a</u> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particolare riguardo alla pavimentazione, • nutrimento e approvvigionamento acqua, • illuminazione, temperatura, circolazione d'aria e umidità, • pulizia • rimozione regolare degli escrementi • gli animali non devono essere legati, tenuti in catena o con la museruola e le eventuali mutilazioni devono essere autorizzate
C17	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	<u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs. 534/92 riguardo a</u> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particolare riguardo alla pavimentazione, • nutrimento e approvvigionamento acqua, • illuminazione, temperatura, circolazione d'aria e umidità, • pulizia • rimozione regolare degli escrementi • le eventuali castrazioni dei suini di sesso maschile deve essere eseguite da personale qualificato.
C18	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti tranne quelle con allevamento suino	Atto C18- Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	<u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs. 146/2001 riguardo a:</u> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particolare riguardo alla pavimentazione, • nutrimento e approvvigionamento acqua, • illuminazione, temperatura, circolazione d'aria e umidità, • pulizia • rimozione regolare degli escrementi • le eventuali mutilazioni e altre pratiche devono essere eseguite da personale qualificato.

Allegato F
Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

NORMA. STANDARD	RAGGRUPPAMENTO	STANDARD	APPLICABILITA'	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
1.1	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> realizzare solchi acquai temporanei sui terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi divieto di effettuare livellamenti non autorizzati mantenere efficiente la rete idraulica aziendale e la baulatura
1.2	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	Standard 1.2: Copertura minima del suolo	Tutte le aziende	<p>Si applica solo ai terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi:</p> <p>a) per i terreni ritirati dalla produzione: assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione:</p> <p>b1: assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15/9 e il 15/5, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa;</p> <p>b2: divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15/11.</p>
1.3	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti
2.1	BCAA - NORMA 2: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO	Standard 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali	Aziende con superfici a seminativo	<ul style="list-style-type: none"> divieto di bruciare le stoppie e le paglie deroga per le superfici a riso
2.2	BCAA - NORMA 2: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO	Standard 2.2: Avvicendamento delle colture	Aziende con superfici a seminativo	<ul style="list-style-type: none"> divieto di monosuccessione di cereali superiore a 5 anni a partire dal 2008 deroga per le superfici a riso
3.1	BCAA - NORMA 3: MISURE PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL SUOLO	Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") adottare modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo
4.1	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.1: protezione del pascolo permanente	Aziende con superfici a pascolo permanente e/o prato permanente e/o prato pascolo	<ul style="list-style-type: none"> divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi nelle aree Natura2000 esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque
4.2	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	Tutte le aziende con esclusione degli uliveti dei vigneti, nonché dei pascoli permanenti	<ul style="list-style-type: none"> attuazione di almeno uno sfalcio, o altre operazioni equivalenti (sono escluse da questo impegno le superfici ordinariamente coltivate e gestite)

NORMA. STANDARD	RAGGRUPPAMENTO	STANDARD	APPLICABILITA'	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
4.3	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative	Aziende con superfici a olivo e/o a vigneto	Per gli oliveti: <ul style="list-style-type: none"> • eseguire una potatura almeno ogni 5 anni • eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante ed eseguire la spollonatura degli olivi almeno ogni 3 anni Per i vigneti: <ul style="list-style-type: none"> • eseguire la potatura invernale entro il 30 maggio di ogni anno • eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante almeno ogni 3 anni
4.4	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	Tutte le aziende	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai provvedimenti nazionali o regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio
4.5	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi	Aziende con superfici a olivo	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di estirpazione degli olivi
4.6	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	Aziende con superfici a pascolo permanente e/o prato permanente e/o prato pascolo	<ul style="list-style-type: none"> • rispetto della densità minima e massima di bestiame per le sole superfici a pascolo (0,2-4 UBA/Ha) • per le superfici a prato permanente o a prato-pascolo in alternativa al pascolamento è considerata regime adeguato la pratica di almeno uno sfalcio all'anno.
5.1	BCAA - NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	Standard 5.1: Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo delle acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone, altro) ovvero avvio dell'iter autorizzativo

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

D.G. Semplificazione e digitalizzazione

D.d.u.o. 16 marzo 2011 - n. 2427**Approvazione del «Bando "Voucher digitale"» in attuazione della d.g.r. n. IX/884 del 1° dicembre 2010 «Iniziativa per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - "Voucher digitale"»**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Vista la l. n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a svolgere le funzioni fondamentali in forma associata;

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e il relativo regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2010 che dispongono altresì in ordine alle forme associative attraverso le quali i Comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato;

Vista la d.g.r. n. 884 del 1 dicembre 2010 con la quale è stata istituita una dotazione finanziaria di 3.000.000,00 Euro finalizzata alla digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici destinata a tutti gli enti locali lombardi;

Dato atto che con la succitata d.g.r. la giunta regionale:

1. ha destinato una parte delle risorse della succitata dotazione per attuare in via prioritaria un intervento denominato «Voucher digitale» nei confronti di:

- Unioni di comuni
- Comunità montane
- Aggregazione di Enti con comune capofila

per consentire loro di dotarsi in tempi rapidi degli strumenti digitali necessari per raggiungere un livello di informatizzazione adeguato rispetto ai compiti e agli adempimenti attribuiti loro con specifico riferimento alle seguenti aree tematiche:

- Sistemi di gestione documentale;
- SUAP – Sportello Unico per le attività produttive;
- Integrazione banche dati anagrafica civile, territoriale e fiscale;

2 ha identificato CESTEC quale gestore della dotazione, delegandogli la definizione delle relative procedure attuative e di tutte le attività gestionali con le modalità definite con la lettera di incarico;

3. ha delegato il dirigente della UO Innovazione e digitalizzazione alla esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della deliberazione stessa;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della Disciplina sullo sportello Unico per le attività produttive (SUAP);

Dato atto, altresì che con decreto n.12658 del 2 dicembre 2010 del dirigente della UO Innovazione e digitalizzazione è stato effettuato l'impegno di 3.000.000,00 sui seguenti: Capitoli:

Capitolo	Importo
7.2.0.3.314.6570	787.516,36
6.3.1.3.151.5383	1.775.072,73
6.3.1.2.147.7291	437.410.91

e disposta la contestuale liquidazione a favore di CESTEC SPA per il trasferimento dell'intera dotazione finanziaria istituita con la suddetta delibera di giunta, e che con lettera d'incarico del 2 dicembre 2010 inserita il 10 marzo 2011 nella raccolta convenzioni e contratti al n.15010, sono state definite le modalità con cui la gestione è stata affidata a CESTEC.;

Ritenuto pertanto di dare concreta attuazione alla succitata deliberazione con l'approvazione del «Bando «Voucher digitale»», così come riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato a tal fine di destinare per il «Bando «Voucher digitale»» l'importo massimo di euro 1.500.000;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare: il «Bando «Voucher digitale»» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare per tale iniziativa l'importo massimo di 1.500.000 euro già impegnato con decreto n.12658 del 2 dicembre 2010 del dirigente della UO Innovazione e digitalizzazione sui seguenti Capitoli:

Capitolo	Importo
7.2.0.3.314.6570	787.516,36
6.3.1.3.151.5383	1.775.072,73
6.3.1.2.147.7291	437.410.91

e contestualmente liquidato in favore di CESTEC, quale soggetto gestore della dotazione, e della definizione delle relative procedure attuative e di tutte le attività gestionali;

3. di stabilire che le domande si possono presentare a partire dal giorno 10 maggio 2011 secondo le modalità indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.semplificazione.regione.lombardia.it il presente provvedimento e il bando di cui all'Allegato 1.

Il dirigente
Di Nardo Gabriele

_____ • _____

BANDO

“VOUCHER DIGITALE”

Per enti locali in forma associata per la digitalizzazione
e la semplificazione della PA lombarda

- 1 Finalità dell'intervento
- 2 Modello di riferimento
- 3 Soggetti abilitati alla presentazione della domanda
- 4 Risorse disponibili e massimali
- 5 Modalità di presentazione della richiesta , verifica dei requisiti e concessione del voucher
- 6 Interventi ammissibili
- 7 Spese ammissibili
- 8 Termini e modalità di rendicontazione della spesa
- 9 Obblighi dei soggetti beneficiari
- 10 Revoche, rinunce
- 11 Responsabile del procedimento
- 12 Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196
- 13 Pubblicazione, informazioni e contatti
- 14 Disposizioni finali

1. Finalità dell'intervento

Regione Lombardia, intende favorire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso la reingegnerizzazione dei processi e la razionalizzazione delle procedure per un nuovo back-office pienamente integrato con le attività di sportello erogate dal front-office.

In quest'ottica, alla luce della Legge n.122/2010 di conversione del DL n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"- che obbliga i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a svolgere le funzioni fondamentali in forma associata - la partecipazione al voucher digitale deve garantire un livello di informatizzazione minimo per creare le condizioni affinché enti locali lombardi in forma associata possano gestire una serie di funzioni/servizi.

2. Modello di riferimento

L'iniziativa disposta da Regione Lombardia con d.g.r. n. 884 del 1 dicembre 2010 è finalizzata a promuovere negli enti locali l'utilizzo di tecnologie basate su standard in grado di garantire il dialogo delle applicazioni e lo scambio di dati indipendentemente dal formato, dal linguaggio di programmazione e della piattaforma in uso e si concentra sull'automatizzazione del back office.

Aderendo alla presente iniziativa è possibile per gli enti locali lombardi, secondo le limitazioni e con le modalità di seguito descritte, ottenere un contributo (il così detto voucher digitale) pari al 50% della spesa ammissibile da utilizzare per la progettazione di sistemi e l'acquisizione di tecnologie e soluzioni informatiche, presso il fornitore liberamente individuato dagli enti richiedenti con specifico riferimento alle seguenti aree tematiche:

- Sistemi di gestione documentale;
- SUAP – Sportello Unico per le attività produttive;
- Integrazione banche dati anagrafica civile, territoriale e fiscale

Non sono ammesse spese per il pagamento di canoni per contratti già esistenti al momento della presentazione della domanda.

Solo nel caso di interventi legati alla realizzazione dello sportello unico della attività produttive ai sensi del regolamento DPR 160 /2010 possono essere finanziate spese di attivazione sostenute a partire dal 1 gennaio 2011.

Gli interventi di sviluppo promossi dagli enti locali a valere sulla presente iniziativa devono essere finalizzati a creare i presupposti per la realizzazione di servizi orizzontali, funzionali sia all'informatizzazione di processi comuni, sia all'attivazione di processi di natura verticale.

In questa logica è fondamentale che tutti gli enti lavorino in ottica di riuso e condivisione delle risorse e delle esperienze maturate.

Lo sviluppo delle applicazioni deve avvenire nel rispetto dei contenuti del codice dell'amministrazione digitale dlgs del 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

Si prevede da parte di Regione Lombardia la verifica degli interventi cofinanziati.

3. Soggetti abilitati alla presentazione della domanda

Possono presentare la domanda per l'ottenimento del voucher digitale, previa registrazione da parte del solo capofila e utilizzando la procedura online disponibile al seguente indirizzo web: <https://gefo.servizirl.it/> i seguenti raggruppamenti di enti lombardi:

- Aggregazioni con Comune capofila composte da minimo 5 Comuni di cui più del 50% con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e con popolazione complessiva compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti.

I Comuni aggregati, non necessariamente contermini, devono appartenere alla stessa Comunità montana o allo stesso distretto socio-sanitario.

Solo le aggregazioni finalizzate alla costituzione di SUAP in forma associata ai sensi del regolamento del DPR 160/2010 possono comprendere comuni esterni alla Comunità montana o al distretto socio sanitario di riferimento.

- Comunità Montana in rappresentanza :
 - di tutti i Comuni aderenti se composte da massimo sette Comuni;
 - di almeno otto Comuni se composte da un numero di Comuni superiore a sette;⁽¹⁾

I Comuni rappresentati non devono superare complessivamente i 50.000 abitanti.

- Unione di Comuni lombarde (riconosciuta ai sensi della l.r. 19 del 2008) con popolazione complessiva compresa tra i 5.000 e i 50.000 abitanti;
- Unioni di Comuni lombarde in forma aggregata con altri comuni e/o altre unioni, la cui aggregazione è composta da almeno 5 Comuni con popolazione complessiva compresa tra i 5.000 e 50.000 abitanti.

Un Ente può partecipare ad un solo raggruppamento.

I Comuni che hanno costituito unioni di Comuni Lombarde non possono aderire individualmente ad altri raggruppamenti.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i Comuni capoluogo di Provincia e gli enti con più di 50.000 abitanti.

Il soggetto capofila funge da referente unico nei confronti di Regione Lombardia, anche in nome e per conto degli enti che aderiscono all'iniziativa, relativamente alla presentazione della domanda di contributo e agli atti conseguenti.

Non sono ammessi al finanziamento raggruppamenti che comprendano Comuni che non abbiano provveduto a compilare, entro il 30 aprile 2011, le rilevazioni regionali "SECoLo - servizi erogati dai comuni lombardi" e "modalità di accesso ai servizi erogati", disponibili al seguente indirizzo web: <http://www.rilevazioni.servizirl.it>.

La popolazione comunale residente viene calcolata sulla base dei dati del Sistema Informativo Statistico degli Enti Locali (S.I.S.E.L.) aggiornata al 31/12/2009.

(1) Rif. Art. 3 Regolamento n.2 del 2009

4. Risorse disponibili e massimali

Per la concessione dei contributi le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 1.500.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria costituita presso Cestec Spa, ai sensi della d.g.r. n. 884 del 2010.

Regione Lombardia riconosce un contributo pari al 50% delle spese ammissibili secondo i massimali previsti nella seguente tabella.

RAGGRUPPAMENTI RICHIEDENTI	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	
	Aggregazioni comprendenti Unioni di comuni lombarde e CM	Altre aggregazioni
raggruppamenti composti da 5 a 7 comuni	€ 35.000	€ 28.000
raggruppamenti composti da 8 a 10 comuni	€ 50.000	€ 40.000
Raggruppamenti composti da 11 a 13 comuni	€ 60.000	€ 52.000
Raggruppamenti composti da oltre 13 enti	€ 75.000	€ 60.000

L'investimento complessivo ammissibile non può essere inferiore a € 10.000.

5. Modalità di presentazione della richiesta , verifica dei requisiti e concessione del voucher

La domanda di partecipazione deve essere presentata dall'ente capofila, obbligatoriamente in forma telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica on line predisposta su Internet e disponibile nei tempi sotto indicati all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it>.

In nessun caso saranno ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Il sistema on line sarà accessibile a partire dalle **ore 8.00 del 10 maggio 2011 fino alle ore 17.00 del 9 giugno 2011**.

Allo stesso indirizzo web sarà pubblicato, nei giorni precedenti l'apertura della procedura, una guida online per la corretta presentazione delle domande.

Le richieste saranno accettate con procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico dell'invio on line fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria.

Qualora prima della scadenza si verifichi l'esaurimento della dotazione finanziaria si procederà all'immediata adozione del provvedimento di blocco della procedura informatica dandone tempestiva comunicazione sul sito www.semplificazione.regione.lombardia.it e all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it>.

Per la presentazione della domanda è necessario disporre di firma elettronica con Carta Nazionale dei Servizi (CNS/CRS) oppure di firma digitale.

Al momento della presentazione della domanda l'ente capofila deve avere già ottenuto delega, con atto formale, riportante la previsione di ripartizione delle spese di ciascun comune inerente la partecipazione al presente bando da parte dagli enti aderenti al raggruppamento i cui estremi dovranno essere inseriti nella modulistica online.

Nel sistema dovrà essere obbligatoriamente inserito allegato in formato PDF il provvedimento di previsione di spesa contenente la ripartizione delle quote tra gli enti partecipanti approvato dall'ente richiedente.

La previsione di spesa è considerata impegnativa con riferimento agli interventi indicati e al valore complessivo inserito.

Al termine del caricamento dei dati necessari a formulare la richiesta di contributo, se la compilazione è corretta, il sistema informatico emette un modulo in formato PDF contenente i dati inseriti.

Tale modulo deve essere scaricato in locale, firmato con firma elettronica o digitale, e caricato nella procedura online insieme al provvedimento di previsione di spesa.

Si precisa che gli allegati non possono superare la dimensione massima di 3 MB.

Solo a seguito del caricamento dei documenti firmati digitalmente la procedura online consente di completare l'invio con successo.

Conclusa questa fase con successo, il sistema produce automaticamente un modulo stampabile contenente la domanda con un numero progressivo di protocollo e l'indicazione di data/ora/minuto/secondo.

La domanda presentata è sottoposta a verifica formale e se presenta tutti i requisiti di ammissibilità, il sistema informativo comunica l'esito a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC che il richiedente deve obbligatoriamente indicare nella domanda.

Regione Lombardia si riserva la facoltà, nel corso delle attività di istruttoria formale, di richiedere ai capofila integrazioni e/o chiarimenti sulla documentazione già presentata che si rendessero necessarie ai fini dell'ammissibilità della domanda, fissando i termini per la risposta in 15 giorni solari dalla data della richiesta; la mancata risposta del capofila, entro il termine stabilito, comporta la non accettazione della domanda.

A partire dall'apertura a sportello della procedura online Regione Lombardia, con cadenza di norma non superiore a 30 giorni, procederà ad emettere i decreti di ammissione al contributo per le richieste pervenute ed accettate nei tempi e nei modi previsti.

6. Interventi ammissibili

Il voucher concesso può essere utilizzato dagli enti beneficiari esclusivamente per una o più delle seguenti tipologie di intervento:

1. Progettazione di un sistema di back-office integrato, formazione e accompagnamento (solo se associata ad almeno una delle attività di seguito elencate)

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

2. *Sviluppo e/o personalizzazioni di applicazioni basate su tecnologie e standard aperti per consentire l'interoperabilità di software e dati in uso ai comuni*
3. *Adozione e/o adeguamento di un sistema informatico documentale conforme al DPR 445/2000 inerente:*
 - a. *Nucleo minimo*
 - b. *Gestione documentale*
 - c. *Workflow*
 - d. *Timbro digitale*
4. *Integrazione della PEC con protocollo informatico (almeno nucleo minimo)*
5. *Integrazione di sistemi che richiedono autenticazione online con il sistema di autenticazione digitale di Regione Lombardia (IdPC) basato su Carta Regionale dei Servizi (CRS)*
6. *Realizzazione di system integration per le basi dati comunali: anagrafe civile, anagrafe territoriale, anagrafe fiscale.*
7. *Implementazione del sito dedicato allo sportello delle attività produttive come definito dal DPR 160/2010*

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese del seguente elenco:

- Costi per attività di consulenza e/o formazione riferiti esclusivamente agli interventi ammissibili di cui al punto 6 e necessari per l'avvio e accompagnamento delle attività (fino ad un massimo del 20% del costo complessivo);
- Costi per acquisto di servizi e/o prodotti software sviluppati secondo modelli SAAS/ASP, relativi alla gestione delle aree funzionali degli enti;
- Costi per acquisto di software e/o licenze d'uso per la gestione delle aree funzionali degli enti;
- Costi per acquisto di hardware (fino ad un massimo del 25% del costo complessivo);

Sono ammissibili spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale regionale; esclusivamente nel caso di iniziative legate alla realizzazione dello sportello unico della attività produttive possono essere finanziate spese di attivazione sostenute a partire dal 1 gennaio 2011.

Non saranno considerati finanziabili, e quindi saranno a carico degli enti, i costi relativi a:

- Spese di personale;
- Acquisto di mobili e arredi;
- Spese di assistenza tecnica e professionale per la configurazione di apparati e sistemi;
- Spese per attività di data entry;
- Acquisto di materiale d'uso (es: DVD, CD, toner per stampanti, ecc.) o altre attrezzature (es: arredi, macchine fotografiche, lavagne luminose, ecc);
- Acquisto di servizi di rilievo aerofotogrammetrico;
- Ogni altro costo non chiaramente riconducibile alla voce spese ammissibili.

8. Termini e modalità di rendicontazione della spesa

L'erogazione a favore del capofila avverrà da parte del Soggetto Gestore in due tranches:

- un'anticipazione del 50 % entro 60 giorni dall'avvenuto decreto di ammissione al contributo;
- saldo del 50% entro 90 giorni dalla presentazione a Regione Lombardia mediante il sistema informativo della documentazione di rendicontazione delle spese regolarmente effettuate che deve avvenire entro 12 mesi dall'avvenuta concessione del contributo, pena la revoca e conseguente restituzione della somma percepita.

La liquidazione del saldo sarà effettuata ad avvenuta verifica della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute e regolarmente quietanzate.

In sede di rendicontazione dovrà essere fornita idonea documentazione di spesa e di pagamento .

Si ricorda che nel caso in cui la spesa sia stata effettuata dai singoli comuni, sarà ad esclusiva cura dell'ente capofila la raccolta, il caricamento online e l'invio della documentazione complessiva.

Eventuali modifiche che dovessero intervenire rispetto alla previsione di spesa allegata alla domanda devono essere tempestivamente comunicate e motivate a Regione Lombardia che si riserva la facoltà di verificare e approvarle, fermo restando il rispetto delle disposizioni del presente bando.

A seguito della presentazione della rendicontazione il contributo potrà essere ridotto in relazione a variazioni dell'ammontare dei costi ammissibili rispetto al preventivo e potrà essere revocato qualora l'investimento ammesso a contributo venga realizzato in misura inferiore al 70% o venga realizzato al di sotto della soglia minima di investimento ammissibile pari a 10.000 euro.

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli, a campione, al fine di verificare la coerenza dei costi agli interventi.

9. Obblighi dei soggetti beneficiari

Tutti gli Enti di ciascun raggruppamento sono tenuti a:

- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle richieste di finanziamento presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
- assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale;
- conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.
- I raggruppamenti che hanno ottenuto il voucher per la realizzazione di interventi per lo Sportello Unico delle Attività Produttive devono:

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

- rendere disponibili le pratiche istruite su modulistica SCIA anche all'interno del sistema regionale MUTA www.muta.servizirl.it
- aver già presentato domanda di accreditamento al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del DPR. 160/ 2010 al momento della rendicontazione.

10. Revoche, rinunce

Il contributo concesso sarà soggetto a revoca totale da Regione Lombardia qualora non vengano rispettate da parte del soggetto beneficiario tutte le indicazioni e gli obblighi previsti dal bando e dall'atto di concessione del contributo ovvero quando:

- il beneficiario comunica la rinuncia al contributo regionale;
- le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al contributo risultano mendaci e sia riscontrata la mancanza dei requisiti di ammissibilità sulla base del quale il contributo è stato concesso;
- non sia stato realizzato almeno il 70% dell'investimento approvato;
- in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali sono riscontrate irregolarità o mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo concesso è stato erogato;
- entro i termini stabiliti per l'invio della domanda di erogazione del contributo, non pervenga la documentazione richiesta;
- per i raggruppamenti che hanno ottenuto il voucher per la realizzazione di interventi per lo Sportello Unico delle Attività Produttive, non sia stata presentata domanda per l'accREDITamento al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del DPR. 160/ 2010.

I soggetti beneficiari, invece, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al responsabile di procedimento.

11. Responsabile del procedimento

Responsabili del procedimento è il Dirigente dell' U.O. Innovazione e digitalizzazione, Direzione Generale Semplificazione e digitalizzazione di Regione Lombardia;

12. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, si forniscono le seguenti informazioni:

I Titolari del trattamento dei dati sono:

il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, Piazza delle Città Lombarde n.1, 20124 Milano;

Cestec Spa, nella persona del Presidente, Viale Restelli 5/A - 20124 Milano.

I Responsabili del trattamento dei dati sono:

il Direttore Generale della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione, Piazza delle Città Lombarde n.1, 20124 Milano;

Cestec Spa, nella persona del Direttore Generale di Cestec Spa - Viale Restelli 5/A - 20124

Milano.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I dati saranno inoltre utilizzati in forma anonima e aggregata dal titolare del trattamento, nel rispetto della normativa citata, al fine di costituire una banca dati per l'organizzazione di informazioni storico-statistiche sui consumi energetici e sulle migliori pratiche di efficienza energetica nelle micro, piccole e medie imprese lombarde.

13. Pubblicazione, informazioni e contatti

Il bando, ed altre eventuali informazioni utili saranno disponibili sul sito

www.semplificazione.regione.lombardia.it

Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico fino al momento dell'apertura online della domanda è possibile contattare:

UO Innovazione e digitalizzazione

DG Semplificazione e digitalizzazione

Piazza delle città lombarde 1

20124 Milano

Tel 02 6765.6195

Per informazioni relative alle modalità di erogazione possono essere richieste contattando CESTEC

voucherdigitale@cestec.it

Informazioni di carattere generale potranno essere chieste al numero gratuito **800 318 318** o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.

14. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

D.d.u.o. 16 marzo 2011 - n. 2429

Approvazione del «Bando di invito a presentare proposte di collaborazione interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici» in attuazione del comma 6 della d.g.r. n. IX/884 del 1° dicembre 2010 «Iniziativa per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - "Voucher digitale"».

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e il relativo regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2010 che dispongono altresì in ordine alle forme associative attraverso le quali i Comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato.

Vista la d.g.r. n. 884 del 1 dicembre 2010 con la quale è stata istituita una dotazione finanziaria di 3.000.000,00 Euro finalizzata alla digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici destinata a tutti gli enti locali lombardi.

Dato atto che con la succitata d.g.r. la giunta regionale:

1. ha destinato risorse di detta dotazione anche ad iniziative di collaborazione interistituzionale con Enti Locali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici coerenti con quanto definito;

2. ha identificato CESTEC quale gestore della dotazione, delegandogli la definizione delle relative procedure attuative e di tutte le attività gestionali con le modalità definite con la lettera di incarico;

3. ha delegato il dirigente della U.O. Innovazione e digitalizzazione alla esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della deliberazione stessa

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della Disciplina sullo sportello Unico per le attività produttive (SUAP)

Visti la Strategia Europea 2020, l'Agenda Digitale Europea, il Piano di e-Gov 2012 emanato dal Ministero della PA e l'Innovazione.

Dato atto, altresì che con decreto n.12658 del 2 dicembre 2010 del dirigente della U.O. Innovazione e digitalizzazione sono stati effettuati l'impegno di 3.000.000,00 sui seguenti: Capitoli:

Capitolo	Importo
7.2.0.3.314.6570	787.516,36
6.3.1.3.151.5383	1.775.072,73
6.3.1.2.147.7291	437.410.91

e disposta la contestuale liquidazione a favore di CESTEC s.p.a. per il trasferimento dell'intera dotazione finanziaria istituita con la suddetta delibera di giunta, e che con lettera d'incarico del 2 dicembre 2010 inserita il 10 marzo 2011 nella raccolta convenzioni e contratti al n.15010, sono state definite le modalità con cui la gestione è stata affidata a CESTEC.;

Ritenuto pertanto di dare concreta attuazione alla succitata deliberazione con l'approvazione del «Bando di invito a presentare Proposte di Collaborazione Interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici», così come riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di promuovere la sottoscrizione di Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI) tra Regione Lombardia e altre pubbliche amministrazioni;

Considerato di rinviare a successivi decreti di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 8 e 9 del «Bando di invito a presentare Proposte di Collaborazione Interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'istituzione e il funzionamento del gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte di Collaborazione Interistituzionali;
- l'approvazione della graduatoria delle Proposte di collaborazione;
- l'indicazione del numero di ACI attivabili nell'anno corrente sulla base della graduatoria approvata

- la definizione delle procedure per la sottoscrizione e revoca/rinuncia degli ACI;
- la definizione delle modalità di attuazione degli ACI;
- la definizione delle disposizioni di carattere finanziario;
- la definizione delle modalità di utilizzo e/o riuso di programmi informatici già realizzati; la definizione delle modalità di rendicontazione delle attività realizzate.

Valutato a tal fine di destinare l'importo massimo di euro 1.000.000 per l'attuazione dei suddetti Accordi di Collaborazione interistituzionali (ACI)

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare: il «Bando di invito a presentare Proposte di Collaborazione Interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare per tale iniziativa l'importo massimo di 1.000.000 euro già impegnato con decreto n. 12658 del 2 dicembre 2010 del dirigente della UO Innovazione e digitalizzazione sui seguenti Capitoli:

Capitolo	Importo
7.2.0.3.314.6570	787.516,36
6.3.1.3.151.5383	1.775.072,73
6.3.1.2.147.7291	437.410.91

e contestualmente liquidato in favore di CESTEC, quale soggetto gestore della dotazione, e della definizione delle relative procedure attuative e di tutte le attività gestionali;

3. di stabilire che le domande si possono presentare a partire dal giorno 10 maggio 2011 secondo le modalità indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di rinviare a successivi decreti di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 8 e 9 del «Bando di invito a presentare Proposte di Collaborazione Interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'istituzione e il funzionamento del gruppo di lavoro per la valutazione delle proposte di Collaborazione Interistituzionali;
- l'approvazione della graduatoria delle Proposte di collaborazione;
- l'indicazione del numero di ACI attivabili nell'anno corrente sulla base della graduatoria approvata
- la definizione delle procedure per la sottoscrizione e revoca/rinuncia degli ACI;
- la definizione delle modalità di attuazione degli ACI;
- la definizione delle disposizioni di carattere finanziario;
- la definizione delle modalità di utilizzo e/o riuso di programmi informatici già realizzati; la definizione delle modalità di rendicontazione delle attività realizzate.

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.semplificazione.regione.lombardia.it il presente provvedimento e il bando di cui all'Allegato 1.

Il dirigente
Di Nardo Gabriele

BANDO DI INVITO

A presentare Proposte di Collaborazione Interistituzionali per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - *ai sensi del comma 6 della DGR 884 del 1° dicembre 2010*

Indice

Premessa

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Soggetti proponenti

Articolo 3. Dotazione finanziaria

Articolo 4. Proposta di collaborazione Interistituzionale

Articolo 5. Durata delle Collaborazioni Interistituzionali

Articolo 6. Ambiti di collaborazione

Articolo 7. Termini e modalità di presentazione delle Proposte

Articolo 8. Procedura di selezione

Articolo 9. Esito della valutazione e definizione modalità e procedure per la sottoscrizione e attuazione degli Accordi di Collaborazione interistituzionale (ACI)

Articolo 10. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196

Articolo 11. Pubblicazione, informazioni e contatti

Articolo 12. Disposizioni finali

Premessa

La semplificazione amministrativa, normativa e la riduzione dei tempi e di costi dei procedimenti costituiscono elementi fondamentali per una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente.

Semplificare l'azione amministrativa vuol dire tagliare passaggi procedurali, controlli, adempimenti inutili: cioè vuol dire eliminare tutto quello che è superfluo o addirittura dannoso per un buon funzionamento dell'amministrazione. Semplificare significa anche utilizzare al meglio gli strumenti che si hanno a disposizione, realizzando economie di scala derivanti dalla condivisione di conoscenze, risorse, informazioni e applicativi.

La semplificazione amministrativa è dunque non un fine, ma un mezzo per migliorare il rapporto con l'amministrazione dei cittadini, dei soggetti economici, delle formazioni sociali nonché, ovviamente, di tutti coloro che operano all'interno del sistema amministrativo stesso.

In questi anni stiamo assistendo a numerosi processi di riorganizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione locale lombarda, processi che pur raggiungendo importanti risultati non sono sufficienti, al di là della volontà di ciascun ente, a garantire una risposta coerente e omogenea alla richiesta di modernizzazione.

Regione Lombardia vuole, pertanto, porsi come soggetto promotore di un processo di integrazione tra le PA in un percorso condiviso di progressiva semplificazione e innovazione in una logica di sistema.

E' fondamentale, che i progetti di innovazione digitale, alla luce della diminuzione costante di risorse messe a disposizione dal Governo per iniziative di digitalizzazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione Locale, confermata e accentuata con la legge n. 122 del 30 luglio 2010, si configurino come importante risorsa per modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, diminuire i costi per la collettività e contribuire a fare della Pubblica Amministrazione un volano di sviluppo per l'economia del Paese.

Per conseguire questi obiettivi i progetti di innovazione digitale devono essere definiti e attuati da enti o aggregazioni di enti che possiedono solidi e comprovati livelli di adeguatezza istituzionale, in termini di risorse umane, di organizzazione interna, di competenze tecnico-applicative, di sviluppo dei sistemi informativi. Tutto questo richiede una selezione attenta delle iniziative e dei progetti su cui concentrare le risorse disponibili, nonché, una verifica del livello di organizzazione interna dell'ente che si candida ad attivare con Regione Lombardia iniziative di collaborazione.

Si viene così a delineare un percorso innovativo che necessariamente comporta un profondo ripensamento nella gestione dei progetti di e-Government, finora caratterizzati dall'assenza di una prospettiva di continuità e da una governance non sempre in grado di mantenere alto il coinvolgimento dei partner.

Di qui, la necessità di avvalersi di competenze di alto profilo tecnico-organizzativo per la definizione ed avvio delle attività progettuali.

Articolo 1. Finalità

Regione Lombardia, coerentemente con la Strategia Europea 2020, l'Agenda Digitale Europea, il Piano di e-Gov 2012 emanato dal Ministero della PA e l'Innovazione e i processi di riforma in atto del sistema delle autonomie locali, propone un modello di intervento finalizzato alla realizzazione di azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la reingegnerizzazione, la digitalizzazione e la standardizzazione dei processi e delle procedure, impegnandosi a collaborare con le amministrazioni che perseguono una diminuzione di costi e tempi delle procedure sia per la PA che per i suoi interlocutori.

Scopo della iniziativa è realizzare un sistema di pubbliche amministrazioni integrato e sincrono, nel quale le attività back-office dei vari attori pubblici siano pienamente integrate con le attività di sportello erogate dal front-office, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

In particolare le Collaborazioni interistituzionali che verranno attivate dovranno:

- puntare sul riuso e utilizzo di programmi informatici già realizzati, in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- valorizzare gli investimenti già effettuati dalle amministrazioni;
- migliorare l'efficienza operativa interna delle amministrazioni;
- garantire la convergenza verso standard di interoperabilità e cooperazione applicativa;
- attuare il principio di trasparenza amministrativa, garantendo ai cittadini e alle imprese l'accesso telematico alle informazioni, ai servizi e allo stato di avanzamento dei procedimenti;
- offrire servizi integrati ai cittadini e alle imprese superando la frammentazione amministrativa degli Enti;
- trasferire conoscenze e progettualità tra le diverse amministrazioni;
- spingere nella direzione della collaborazione interistituzionale finalizzata alla creazione di poli tecnologici o centri di servizio, di riferimento per più enti locali, stabili nel tempo;
- individuare soluzioni organizzative e tecnico-applicative innovative da replicare su tutto il territorio lombardo;
- prevedere una riorganizzazione delle procedure di erogazione dei servizi;
- comportare un risparmio di tempo e di denaro delle PA stesse e dei cittadini e delle imprese interessati;
- proporre collaborazioni le cui attività si concludano in tempi certi e contenuti (max. 24 mesi).

Articolo 2. Soggetti proponenti

Possono presentare proposte di collaborazione le province; i comuni capoluogo; i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e le aggregazioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 50.000 abitanti con capofila un comune, una provincia o una comunità montana.

Nel caso di proposte presentate da aggregazioni, l'ente capofila deve avere delega espressa dagli enti aderenti.

In caso di proposta presentata da una comunità montana (CM) quale ente capofila

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

di un'aggregazione:

- se la CM è composta fino ad un massimo di sette comuni è necessaria l'adesione di tutti gli enti;
- se la CM è composta da più di sette comuni, i comuni aderenti devono essere almeno otto

(In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 del regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009)

Articolo 3. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie a disposizione del presente Bando sono pari a Euro 1.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria costituita presso Cestec SPA, ai sensi della DGR n.884/2010.

Articolo 4. Proposta di collaborazione Interistituzionale

Regione Lombardia intende sollecitare la presentazione di Proposte di Collaborazione interistituzionale per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici, da selezionare secondo le procedure previste dal Bando, al fine di definire e stipulare successivamente, tramite una procedura di tipo negoziale, Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI) con i soggetti di cui al precedente art. 2.

Per ogni accordo sottoscritto, Regione Lombardia potrà riconoscere un contributo massimo pari al 50% delle spese e comunque non superiore a 150.000,00 €.

Articolo 5. Durata delle Collaborazioni Interistituzionali

1. Il periodo di efficacia degli Accordi e di perfezionamento di tutti gli oneri ed adempimenti ivi previsti, è specificamente indicato in ciascun singolo Accordo di Collaborazione Interistituzionale
2. Il periodo di realizzazione delle Collaborazioni Interistituzionali, non potrà essere superiore a 24 mesi
3. I termini per la realizzazione delle Collaborazioni decorrono dalla data di stipula degli Accordi .

Articolo 6. Ambiti di collaborazione

Ciascun soggetto di cui al precedente art. 2 può presentare un'unica Proposta di collaborazione.

Affinché la collaborazione possa costituire una opportunità per enti e pubbliche amministrazioni che operano in contesti differenziati, sono previste 3 aree collaborative di impegno crescente.

La proposta di collaborazione può fare riferimento ad una o più aree collaborative, fermo restando che deve sempre prevedere la completa digitalizzazione di almeno un procedimento.

Le aree di collaborazione sono così individuate:

Area 1. : Organizzazione del back-office: rientrano in questa Area gli enti che hanno sistemi architetture di tipo client/server, legacy e sistemi parzialmente standardizzati e non integrati con i sistemi di front-office.

La proposta progettuale afferente a questa Area deve necessariamente prevedere interventi propedeutici al raggiungimento degli standard tecnologici architetture previsti nelle successive Aree 2 e 3.

A tal fine, nell'Area 1, dovranno essere sviluppati servizi per snellire e rendere efficienti le attività interne all'ente per garantire una maggior offerta di servizi avanzati resi disponibili ai soggetti esterni.

Le proposte progettuali devono prevedere:

- Attività di analisi per la reingegnerizzazione dei sistemi informativi, con particolare riferimento alla riorganizzazione dei processi e delle procedure interne;
- Adozione di sistemi per la gestione documentale e il work-flow dei processi relativi ai flussi documentali in entrata, in uscita ed interni;
- Semplificazione di flussi informativi attraverso l'adozione di soluzioni di dematerializzazione;
- Realizzazione di applicazioni di standardizzazione "Middleware" per la condivisione di applicazioni e basi dati tra gli uffici ;

Area 2. Sviluppo di servizi di front-office: rientrano in questa Area i sistemi informativi distribuiti che adottano tecnologie standard aperte con interfacce standardizzate di tipo "Web oriented" in grado di integrarsi sia con sistemi interni di back office (procedure, dati, servizi) che con sistemi utilizzati da soggetti esterni.

La proposta progettuale afferente a questa Area deve prevedere, in via prioritaria, lo sviluppo di servizi rivolti a cittadini e imprese. Rientrano in questa categoria tutti quei procedimenti gestiti on-line, dalla richiesta del servizio alla conclusione dell'iter e all'erogazione del servizio, comprendendo anche, ove richiesto, l'attività di pagamento o riscossione da parte dell'ente.

Area 3: Sviluppo di servizi di front-office evoluti: l'ultimo stadio dei sistemi web oriented riguarda l'adozione di sistemi informativi orientati ai servizi (architetture SOA), in grado di supportare la realizzazione di web service e l'integrazione di basi dati informative eterogenee.

La proposta progettuale afferente a questa Area deve sviluppare l'integrazione di procedure complesse, il cui espletamento richiede il coinvolgimento di diversi enti.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

Dato che ogni area include le modalità di coinvolgimento di quella precedente, presupposto necessario per l'avvio della collaborazione è che, a partire dall'area 2, anche gli obiettivi dell'area precedente siano già stati conseguiti, o che nella proposta progettuale siano contenute le modalità per il loro conseguimento.

Articolo 7. Termini e modalità di presentazione delle Proposte

1. Avviso – Presentazione proposte di collaborazione:

La domanda di collaborazione deve essere presentata dai soggetti proponenti di cui al precedente art. 2, obbligatoriamente in forma telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica on line predisposta su Internet e disponibile nei tempi sotto indicati all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it>.

In nessun caso sono ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Il sistema on line sarà accessibile a partire dalle **ore 8.00 del 10 maggio 2011 fino alle ore 17.00 del 9 giugno 2011**

Allo stesso indirizzo web sarà pubblicato, nei giorni precedenti l'apertura della procedura, una guida online per la corretta presentazione delle domande.

Per la presentazione della domanda è necessario disporre di firma elettronica con Carta Nazionale dei Servizi (CNS/CRS) oppure di firma digitale.

In caso di ente capofila di un'aggregazione, al momento della presentazione della domanda lo stesso deve avere già ottenuto delega formale dagli enti aderenti i cui estremi devono essere inseriti nella modulistica online.

Al termine del caricamento dei dati necessari a formulare la proposta di collaborazione, se la compilazione è corretta, il sistema informatico emette un modulo in formato pdf contenente i dati inseriti.

Tale modulo deve essere scaricato in locale, firmato con firma elettronica o digitale e caricato nella procedura online.

A questo punto la procedura online permette di completare l'invio. Conclusa questa fase con successo, il sistema produce automaticamente un modulo stampabile contenente la domanda con un numero progressivo di protocollo e l'indicazione di data/ora/minuto/secondo.

La proposta presentata è sottoposta a verifica formale e se presenta tutti i requisiti di ammissibilità, il sistema informativo comunica l'esito all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il proponente deve obbligatoriamente indicare nella domanda.

Regione Lombardia si riserva di chiedere integrazioni e/o chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della proposta.

La modulistica on-line prevede la compilazione di diverse sezioni, in particolare si

segnala che sono richieste, per la valutazione di merito informazioni riguardanti:

1. Parametri per la verifica del livello di adeguatezza tecnologico-organizzativo dell'ente/i (Allegato A)
2. Proposta progettuale sviluppata secondo un indice di riferimento predeterminato - (Allegato B)

Articolo 8. Procedura di selezione

La selezione delle Proposte di Collaborazione prevede:

- a) una fase di verifica delle domande
- b) una fase di valutazione di merito

Ai fini della valutazione di merito, viene istituito, con successivo decreto di Regione Lombardia, che ne disciplina anche il funzionamento, un apposito Gruppo di lavoro multidisciplinare.

A seguito dell'istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro, Regione Lombardia approva con decreto l'elenco delle Proposte di Collaborazione in relazione alle quali provvede ad avviare la fase di negoziazione - con i Soggetti di cui al precedente art. 2 - propedeutica alla sottoscrizione degli ACI nelle modalità previste al successivo articolo 9

8.1 Verifica delle domande

La verifica delle domande viene effettuata da Regione Lombardia, avvalendosi del sistema on-line.

Regione Lombardia può richiedere la rettifica di dati erronei, l'integrazione della documentazione incompleta definendo un termine di 15 giorni per l'invio di quanto richiesto. La mancata risposta del proponente entro il termine stabilito equivale alla rinuncia della domanda.

Al termine della verifica, l'elenco delle Proposte di Collaborazione ammissibili viene trasmesso al Gruppo di lavoro multidisciplinare per la valutazione di merito.

8.2 Valutazione di merito

Il Gruppo di lavoro procede alla valutazione di merito delle Proposte di collaborazione ritenute ammissibili, secondo le seguenti fasi:

Fase 1: verifica del livello di adeguatezza tecnologico-organizzativa del proponente e in caso di aggregazioni anche degli enti aderenti. La verifica si sostanzia nell'analisi di alcuni parametri -determinati preventivamente - che l'Ente/i deve/devono possedere al momento della presentazione della proposta.(allegato A)

Fase 2: qualora il livello di adeguatezza risultasse positivo si procede alla valutazione della proposta progettuale strutturata secondo l'indice di riferimento di cui all'allegato B, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'allegato C.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

Conclusa la fase di valutazione, il Gruppo di lavoro assegna un punteggio in via provvisoria alle proposte esaminate che viene comunicato al proponente, via PEC.

Fase 3: i proponenti le cui proposte conseguono un punteggio uguale o superiore a 60 punti sono invitati successivamente, con apposita comunicazione via PEC, ad illustrarle al Gruppo di valutazione.

Fase 4: al termine del colloquio, il Gruppo di valutazione assegna il punteggio definitivo con la facoltà di variare il punteggio provvisorio togliendo o aggiungendo fino ad un massimo di 10 punti. Il punteggio definitivo viene comunicato al proponente, via PEC, il giorno successivo.

La graduatoria definitiva viene approvata con decreto di Regione Lombardia.

Per le Proposte che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 70/100 saranno avviate le attività di negoziazione necessarie per la sottoscrizione degli ACI secondo le disposizioni del decreto di cui al successivo art. 9.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere l'accorpamento di proposte progettuali presentate da enti diversi al fine di realizzare economie di scala su progetti aventi obiettivi analoghi o integrabili.

Articolo 9. Esito della valutazione e definizione modalità e procedure per la sottoscrizione e attuazione degli Accordi di Collaborazione interistituzionale (ACI)

Con successivi decreti di Regione Lombardia si procede alla:

- approvazione della graduatoria delle Proposte di collaborazione;
- indicazione del numero di ACI attivabili nell'anno corrente sulla base della graduatoria approvata
- definizione delle procedure per la sottoscrizione e revoca/rinuncia degli ACI;
- definizione delle modalità di attuazione degli ACI;
- definizione delle disposizioni di carattere finanziario;
- definizione delle modalità di utilizzo e/o riuso di programmi informatici già realizzati;
- definizione delle modalità di rendicontazione delle attività realizzate.

Articolo 10. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, si forniscono le seguenti informazioni:

I Titolari del trattamento dei dati sono:

il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, Piazza delle Città Lombarde n.1, 20124 Milano;

Cestec Spa, nella persona del Presidente, Viale Restelli 5/A – 20124 Milano.

I Responsabili del trattamento dei dati sono:

il Direttore Generale della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione,
Piazza delle Città Lombarde n.1, 20124 Milano;

Cestec Spa, nella persona del Direttore Generale di Cestec Spa – Viale Restelli 5/A –
20124 Milano.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I dati saranno inoltre utilizzati in forma anonima e aggregata dal titolare del trattamento, nel rispetto della normativa citata, al fine di costituire una banca dati per l'organizzazione di informazioni storico-statistiche sui consumi energetici e sulle migliori pratiche di efficienza energetica nelle micro, piccole e medie imprese lombarde.

Articolo 11. Pubblicazione, informazioni e contatti

Il bando, ed altre eventuali informazioni utili saranno disponibili sul sito:

www.semplificazione.regione.lombardia.it

Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico fino al momento dell'apertura online della domanda è possibile contattare:

UO Innovazione e digitalizzazione
DG Semplificazione e digitalizzazione
Piazza delle città lombarde 1
20124 Milano
Tel 02 6765.6195

Per informazioni relative alle modalità di erogazione possono essere richieste contattando CESTEC
aci@cestec.it

Informazioni di carattere generale potranno essere chieste al numero gratuito **800 318 318** o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.

Articolo 12. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Scheda informativa per la verifica del livello di adeguatezza tecnologico-organizzativa dell'Ente

In caso di aggregazioni di Enti la scheda va compilata per tutti gli Enti partecipanti al progetto

Sezione 1 1 Tipo Ente

- ☐ Provincia
- ☐ Comune
- ☐ Comunità Montana

1.1 Ruolo Ente


- ☐ Ente Proponente
- ☐ Ente Aderente

1.2 da chi ci si avvale per la definizione e realizzazione del progetto?

- ☐ da risorse esterne all'Ente, una tecnostruttura
- ☐ da risorse interne all'Ente
- ☐ sia da risorse interne che esterne all'Ente
- ☐ Altro:

1.3 descrivere la composizione della tecnostruttura oppure indicare il nominativo del professionista o del personale interno incaricato per la definizione e realizzazione del

progetto



1.4 Denominazione Comune/Ente

Denominazione

Indirizzo della sede

Provincia (sigla)

C.A.P.

Indirizzo E-mail

Telefono

L'Ente ha partecipato ad almeno un progetto SISCO TEL?

- ☐ Sì, finanziato ed è ancora attivo
- ☐ Sì, finanziato ma non più attivo
- ☐ Sì, non finanziato
- ☐ No

L'Ente ha partecipato ad almeno un progetto di gestioni associate?

- ☐ Sì, finanziato ed è ancora attivo
- ☐ Sì, finanziato ma non più attivo
- ☐ Sì, non finanziato
- ☐ No

Sezione 2 - Informazioni strutturali e organizzative. Personale in servizio per aree di inquadramento (A, B, C, D, Dirigenti)
Categoria A

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ > 15

Categoria B

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

Categoria C

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

Categoria D

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

Dirigenti

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

2.2 - Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione sono stati formalmente istituiti uffici/servizi di informatica come unità organizzative interne autonome?

- ☐ Sì, uno

- ☐ Sì, più di uno
- ☐ No (passare alla domanda 2.2.2)

2.2.1 Indicare il numero totale di dipendenti addetti alle ICT per area di inquadramento (A, B, C, D, Dirigenti) formalmente assegnati a tali strutture (uffici/servizi informatica)
Categoria A

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

Categoria B

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

Categoria C

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

Categoria D

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

Dirigenti

- ☐ da 0 a 5
- ☐ da 6 a 10
- ☐ da 11 a 15
- ☐ da 16 a 20
- ☐ > 20

2.2.2 - E' stato formalmente istituito un ufficio/servizio di informatica nell'ambito di una gestione associata fra amministrazioni comunali?

- ☐ Si
- ☐ No

2.2.3 - E' stato formalmente nominato un responsabile per i sistemi informativi?

- ☐ Si
- ☐ No

2.4 - modalità di gestione delle funzioni ICT dell'Ente

- ☐ Personale dipendente interno
- ☐ In cooperazione con altre amministrazioni pubbliche
- ☐ Società partecipata o controllata
- ☐ Fornitore esterno
- ☐ Funzione non svolta
- ☐ Altro:

2.5 - Funzioni relative alla gestione ICT di cui al punto 2.4

- ☐ Studi e progettazione
- ☐ Sviluppo software
- ☐ Gestione e manutenzione hardware
- ☐ Gestione e manutenzione software
- ☐ Gestione e amministrazione di sistemi
- ☐ Gestione e amministrazione di reti

- ☐ Gestione Data Base
- ☐ Sicurezza ICT
- ☐ Gestione e/o sviluppo tecnologie web/internet
- ☐ Redazione e gestione contenuti Web
- ☐ Data entry
- ☐ Supporto tecnologico ed assistenza ad utenti interni
- ☐ Formazione ICT
- ☐ Gestione di sistemi di acquisto elettronico
- ☐ Altro:

2.6 L'Amministrazione ha adottato un documento di pianificazione strategica contenente la definizione degli obiettivi e le linee guida per l'acquisizione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT?

- ☐ Sì
- ☐ No

2.7 L'Ente è dotato di un Centro sistema?

- ☐ Sì, in-sourcing: gestisce la maggior parte delle procedure ICT
- ☐ Sì, in-sourcing: gestisce solo alcune procedure ICT
- ☐ Sì, in out-sourcing: gestisce la maggior parte delle procedure ICT
- ☐ Sì, in out-sourcing: gestisce solo alcune procedure ICT
- ☐ No
- ☐ Altro:

Sezione 3 - Dotazioni tecnologiche

3.1 Indicare le dotazioni tecnologiche attualmente in uso presso l'Amministrazione

0 1 2 3 4 5

Numero di Mainframe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Numero server compartimentali

- ☐ < 5
- ☐ da 5 a 10
- ☐ oltre 10

PC Desktop

- ☐ < 10
- ☐ da 10 a 20
- ☐ oltre 20

PC portatili

- ☐ < 5
- ☐ da 5 a 10
- ☐ da 10 a 20
- ☐ oltre 20

Tablet

- ☐ < 5
- ☐ da 5 a 10
- ☐ oltre 10

Smartphone

- ☐ < 5
- ☐ da 5 a 10
- ☐ da 10 a 20
- ☐ oltre 20

3.2 Indicare se presso l'Amministrazione sono utilizzati

- ☐ Strumentazioni e/o software GIS
- ☐ Strumentazioni e/o software CAD

3.3 Indicare se l'Amministrazione dispone di reti locali (LAN)

- ☐ Sì, Cablate (wired)
- ☐ Sì, senza fili (wireless)
- ☐ Sì, sia cablate sia senza fili

- ☐ No

3.4 L'Amministrazione dispone di una Intranet?

- ☐ Sì
- ☐ No

3.5 Presso l'Amministrazione sono attivi sistemi di posta elettronica?

- ☐ Sì, su dominio istituzionale dell'Amministrazione
- ☐ Sì, su altro dominio
- ☐ No

3.6 l'Amministrazione utilizza servizi di posta elettronica certificata (PEC) per lo scambio di documenti elettronici con valenza legale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del DPR 445/2000?

- ☐ Sì, su dominio di Regione Lombardia
- ☐ Sì, su altro dominio
- ☐ No

3.8 All'interno dei propri sistemi informatici sono state utilizzate soluzioni rilasciate con licenza open source?

- ☐ Sì
- ☐ No (passare alla 3.9.1)

3.9 se alla 3.8 si è risposto sì indicare quali tipologie di software (è possibile indicare più opzioni)

- ☐ Sistema operativo server
- ☐ Sistema operativo su PC desktop
- ☐ Office automation
- ☐ Web Server
- ☐ Posta elettronica
- ☐ DBMS
- ☐ Software di sicurezza

- ☐ Altro:

3.9.1 I dipendenti dell'Amministrazione utilizzano la firma digitale?

- ☐ sì, < 3
- ☐ sì, tra 3 e 5
- ☐ sì, tra 5 e 10
- ☐ sì, oltre 10
- ☐ No

3.9.2 L'Amministrazione eroga servizi online tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) a cittadini e imprese?


- ☐ Sì, solo a cittadini
- ☐ Sì, solo a imprese
- ☐ Sì, cittadini e imprese
- ☐ No

3.9.3 L'Amministrazione utilizza il sistema di identità digitale IdPC (Identity Provider del Cittadino)?

- ☐ Sì
- ☐ No

3.9.3.1 se alla 3.9.2 e/o alla 3.9.3 si è risposto sì... quali servizi vengono erogati

dall'Amministrazione?




3.9.4 L'Amministrazione eroga la Carta di Identità Elettronica (CIE)?

- ☐ Sì
- ☐ No

3.9.5 Presso l'Amministrazione è installata una Porta di Dominio (PdD)?

- ☐ Sì, qualificata SPCoop
- ☐ Sì, non qualificata SPCoop
- ☐ No

3.9.6 Se alla 3.9.5 si è risposto Sì, indicare quali servizi vengono erogati in Cooperazione Applicativa



3.9.7 Servizi Online erogati dall'Amministrazione - livello di utilizzo dei servizi esposti sul portale Internet

- ☐ Livello 1: Disponibili online solo informazioni sulle procedure
- ☐ Livello 2: Interazione one way (es. download moduli)
- ☐ Livello 3: Interazione two way (es. possibilità di avviare online la procedura)
- ☐ Livello 4: Esecuzione online dell'intera procedura (Incluso pagamento)

Sezione 4 - Connettività

4.1 Presso l'Amministrazione è stato attivato il collegamento a SPC (Sistema Pubblico di Connettività)?

- ☐ Sì
- ☐ No

4.2 Presso l'Amministrazione è attivo il collegamento di una rete territoriale?

- ☐ Sì
- ☐ No

4.3 l'Amministrazione dispone di connessioni a Internet?

- ☐ tramite rete pubblica territoriale
- ☐ tramite provider privato
- ☐ Altro:

4.4 Indicare il tipo di connessione di rete a disposizione dell'Amministrazione a banda larga oltre 2Mb/s (è possibile indicare più di una opzione)

- ☐ xDSL
- ☐ ATM
- ☐ CDN
- ☐ Wireless (wi-fi, hyperlan, ecc)
- ☐ Satellite
- ☐ Fibra ottica
- ☐ Altro:

a banda media - stretta (fino a 2Mb/s)

- ☐ PSTN/ISDN
- ☐ XDSL
- ☐ CDN
- ☐ UMTS
- ☐ GPRS
- ☐ Wireless (wi-fi, hyperlan, ecc)
- ☐ Satellite
- ☐ Altro:

Accesso alla piattaforma telematica di Lombardia Integrata

- ☐ Tramite Router VPN
- ☐ Tramite Software VPN

Chi è il fornitore del servizio per l'accesso a Internet?

5 - L'informatizzazione delle attività

5.1 Protocollo Informatico

- ☐ Nucleo Minimo (Previsto come obbligatorio dal DPR 445/2000)
- ☐ Gestione Documentale (Consente la registrazione del documento informatico, l'assegnazione per via telematica all'ufficio di competenza, la gestione della classificazione dei documenti e il loro collegamento alla gestione dei procedimenti (fascicolazione))
- ☐ Work flow (Consente l'informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in entrata, in uscite ed interni)
- ☐ Nell'amministrazione sono state individuate le Aree Organizzative Omogenee (AOO) ai sensi del DPR 445/2000?

Che tipo di soluzione di protocollo informatico è stato attivato dall'Amministrazione?

- ☐ In proprio
- ☐ In ASP
- ☐ Altro:

5.2 Indicare il livello di informatizzazione delle seguenti attività dell'Amministrazione (è possibile indicare più di una opzione)

- ☐ Gestione personale - trattamento economico
- ☐ Gestione personale - trattamento giuridico
- ☐ Gestione personale - Presenze/assenze
- ☐ Gestione contabilità economica finanziaria
- ☐ Gestione patrimonio
- ☐ Controllo di gestione
- ☐ Gestione bandi e concorsi
- ☐ Gestione pagamenti
- ☐ Gestione contratti
- ☐ Gestione atti amministrativi e delibere
- ☐ Gestione tributi
- ☐ Anagrafe stato civile
- ☐ Altro:

5.2.1 Nell'Amministrazione è attivo lo Sportello Unico per le Attività Produttive? Indicare il tipo di informatizzazione dello sportello fra le seguenti opzioni (è possibile indicare più di una opzione)

- ☐ Non informatizzato
- ☐ Gestione elettronica in rete delle pratiche tra gli uffici dei comuni (o fra uffici di comuni associati)
- ☐ Gestione elettronica in rete dei procedimenti tra i vari enti coinvolti
- ☐ Possibilità di formulare quesiti ed ottenere documentazione in modalità elettronica da parte di imprese e professionisti
- ☐ Servizio accessibile via Internet per la consultazione dello stato d'avanzamento delle pratiche
- ☐ Esistenza di un sito WEB interattivo per l'autorizzazione degli investimenti
- ☐ Rilascio in modalità elettronica dell'autorizzazione unica
- ☐ Gestito in cooperazione applicativa tra tutti gli enti
- ☐ Altro:

5.3 L'Amministrazione consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti per via telematica (pagamenti online)?

- ☐ Sì
- ☐ No

5.4 Se alla 5.3 si è risposto sì, quali dei seguenti pagamenti sono disponibili?

- ☐ Tributi locali
- ☐ Sanzioni/contravvenzioni
- ☐ Rette scolastiche
- ☐ Tariffe relative a servizi
- ☐ Altro:

6 – Formazione

nel corso dell'ultimo triennio l'Amministrazione ha organizzato attività formative rivolte ai propri dipendenti in materia di ICT?

- ☐ Sì
- ☐ No

Indicare l'oggetto dei corsi di formazione in materia ICT erogati nel corso dell'ultimo triennio (è possibile indicare più opzioni)

- ☐ Office automation
- ☐ Sistemi operativi
- ☐ Applicazioni e software specifici
- ☐ Reti
- ☐ Web
- ☐ Sicurezza ICT
- ☐ European Computer Driving Licence (ECDL)
- ☐ Geographica Information System (GIS)
- ☐ Computer Aided Design (CAD)
- ☐ Trattamento elettronica dei dati - privacy
- ☐ Altro:

7 - Sito WEB

7.1 L'Amministrazione è presente in Internet con un sito WEB istituzionale proprio?

- ☐ Sì
- ☐ No

7.2 Se alla 7.1 si è risposto Sì indicare l'URL del sito:

7.3 Indicare le modalità di gestione e di manutenzione del sito (è possibile indicare più opzioni):

- ☐ Hosting
- ☐ Housing
- ☐ Proprio

7.4 a quanto ammonta la spesa per la gestione del sito Web (euro)?

8 - Spesa ICT sostenuta dall'Amministrazione nel 2010 per l'acquisto di beni e servizi relativamente a dotazioni tecnologiche ICT, ripartita fra le seguenti voci:


Hardware totale euro:

Software totale euro:

Reti e telecomunicazioni totale euro:

Formazione ICT totale euro:

Altro totale euro



Invia

Indice di riferimento per la stesura della proposta progettuale

1 SCHEDA PROGETTO:

1.1 AMBITO/TI DI COLLABORAZIONE

1.2 FINALITA' DEL PROGETTO

1.3 IDENTIFICAZIONE DELLE MACRO-ATTIVITA' E RELATIVA TEMPISTICA (PIANO DELLE ATTIVITA')

1.4 MODALITA' ATTUATIVE PER LA COMPLETA DIGITALIZZAZIONE DEL/DEI PROCEDIMENTO/I

1.5 PRODOTTI E SERVIZI RILASCIATI

1.6 UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE, PIATTAFORME APPLICATIVE E STANDARD MESSI A RIUSO DA REGIONE LOMBARDIA O DA ALTRI SOGGETTI

1.7 ANALISI E DESCRIZIONE DEL WORK-FLOW DOCUMENTALE DEL/I PROCEDIMENTO/I E DEL/I RELATIVO/I PROCESSO/I DI DIGITALIZZAZIONE IMPLEMENTATO/I

1.8 STIMA DEI COSTI

1.9 DEFINIZIONE SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E PER LA MISURAZIONE DEGLI IMPATTI

1.10 DEFINIZIONE SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DEL "DIVIDENDO DELL'EFFICIENZA" (ART. 15 NUOVO CAD - DL N. 235/2010)

Criteri di valutazione della proposta progettuale

I progetti relativi all'Area 1 – di cui all'art. 3 del Bando "Ambiti di collaborazione" saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione dei progetti dell'Area 1	Punteggio Max
Qualità del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - coerenza del progetto con gli obiettivi del presente bando riferiti all'Area1 - completezza e attinenza della soluzione proposta con l'allegato D "Indice di riferimento per la stesura della proposta progettuale" - adeguatezza del piano delle attività in relazione agli obiettivi di progetto - congruità dei costi proposti - analisi e descrizione del work-flow documentale del procedimento/i da digitalizzare - modularità e flessibilità della Piattaforma tecnologica a supporto del procedimento/i da digitalizzare - adozione di un sistema per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione contabile degli interventi - adozione di un sistema per la misurazione del "Dividendo dell'efficienza" (art. 15 nuovo CAD – DL n.235/2010) 	40
Qualità tecnologica del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - strutturazione complessiva della soluzione, con particolare riferimento al livello di informatizzazione implementato e alla progettazione di software open source - ingegnerizzazione della soluzione proposta, con particolare riferimento all'integrazione dei processi e delle procedure del back-office - fornitura di software applicativo per l'implementazione delle componenti tecnologiche e per l'allineamento e condivisione delle banche dati rese disponibili - integrazione e fruibilità dei servizi applicativi previsti con le piattaforme tecnologiche in uso, con particolare riferimento all'infrastruttura IdPC-CRS e alla Rete regionale lombarda @LI-SPCooP 	20
Riusabilità del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - replicabilità complessiva della soluzione proposta - messa a riuso delle componenti di sistema (tecnologico-applicative e di gestione work-flow) della soluzione proposta 	20
Qualità e trasversalità della filiera di partenariato, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - numero di partnership attivate - partnership che raggruppano enti locali territoriali (comune capoluogo con provincia di riferimento) - partnership che raggruppano enti locali territoriali e soggetti terzi (Camere di Commercio, Fondazioni, Istituti di ricerca, Università etc..) 	20
TOTALE	100

I progetti relativi all'Area 2 – di cui all'art. 3 del Bando "Ambiti di collaborazione" saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione dei progetti dell'Area 2	Punteggio Max
Qualità del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - coerenza del progetto con gli obiettivi del presente bando riferiti all'Area 2 - completezza e attinenza della soluzione proposta con l'allegato D "Indice di riferimento per la stesura della proposta progettuale" - adeguatezza del piano delle attività in relazione agli obiettivi di progetto - congruità dei costi proposti - analisi e descrizione del work-flow documentale del procedimento/i da digitalizzare - modularità e flessibilità della Piattaforma tecnologica a supporto del procedimento/i da digitalizzare - adozione di un sistema per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione contabile degli interventi - adozione di un sistema per la misurazione del "Dividendo dell'efficienza" (art. 15 nuovo CAD – DL n.235/2010) 	40
Qualità tecnologica del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - strutturazione complessiva della soluzione, con particolare riferimento al livello di informatizzazione implementato e alla progettazione di software applicativo web-oriented e open source - ingegnerizzazione della soluzione proposta, con particolare riferimento all'integrazione con i sistemi interni di back-office e con sistemi esterni di front-office - multicanalità e fruibilità dei servizi on-line resi disponibili - integrazione e fruibilità dei servizi applicativi previsti con le piattaforme tecnologiche in uso, con particolare riferimento all'infrastruttura IdPC-CRS e alla Rete regionale lombarda @LI-SPCooP 	20
Riusabilità del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - replicabilità complessiva della soluzione proposta - messa a riuso delle componenti di sistema (tecnologico-applicative e di gestione work-flow) della soluzione proposta 	20
Qualità e trasversalità della filiera di partenariato, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - numero di partnership attivate - partnership che raggruppano enti locali territoriali (comune capoluogo con provincia di riferimento) - partnership che raggruppano enti locali territoriali e soggetti terzi (Camere di Commercio, Fondazioni, Istituti di ricerca, Università etc..) 	20
TOTALE	100

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2011

I progetti relativi all'Area 3 – di cui all'art. 3 del Bando "Ambiti di collaborazione" saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione dei progetti dell'Area 3	Punteggio Max
Qualità del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - coerenza del progetto con gli obiettivi del presente bando riferiti all'Area 3 - completezza e attinenza della soluzione proposta con l'allegato D "Indice di riferimento per la stesura della proposta progettuale" - adeguatezza del piano delle attività in relazione agli obiettivi di progetto - congruità dei costi proposti - analisi e descrizione del work-flow documentale del procedimento/i da digitalizzare - modularità e flessibilità della Piattaforma tecnologica a supporto del procedimento/i da digitalizzare - adozione di un sistema per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione contabile degli interventi - adozione di un sistema per la misurazione del "Dividendo dell'efficienza" (art. 15 nuovo CAD – DL n.235/2010) 	40
Qualità tecnologica del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - strutturazione complessiva della soluzione, con particolare riferimento al livello di informatizzazione implementato e alla progettazione di software applicativo web-service e open source - ingegnerizzazione della soluzione proposta, con particolare riferimento all'adozione di un'architettura orientata ai servizi (SOA) per l'interoperabilità di basi dati informative eterogenee e l'integrazione di procedure complesse - Capacità di gestione di grossi volumi di dati con strumenti di e processi di Data Governance e Data Integration, per la gestione di servizi multi-ente in cooperazione applicativa - integrazione e fruibilità dei servizi applicativi previsti con le piattaforme tecnologiche in uso, con particolare riferimento all'infrastruttura IdPC-CRS e alla Rete regionale lombarda @LI-SPCooP 	20
Riusabilità del progetto, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - replicabilità complessiva della soluzione proposta - messa a riuso delle componenti di sistema (tecnologico-applicative e di gestione work-flow) della soluzione proposta 	20
Qualità e trasversalità della filiera di partenariato, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - numero di partnership attivate - partnership che raggruppano enti locali territoriali (comune capoluogo con provincia di riferimento) - partnership che raggruppano enti locali territoriali e soggetti terzi (Camere di Commercio, Fondazioni, Istituti di ricerca, Università etc..) 	20
TOTALE	100